

Assessore Assetto del Territorio:

Prof. Angela Barbanente

Direttore di Area "Politiche per
l'Ambiente le Reti e la Qualità
urbana":

Arch. Piero Cavalcoli

Responsabile scientifico:

Prof. Alberto Magnaghi

Segreteria Tecnica

Arch. Mariavaleria Mininni

(Coordinatrice)

Arch. Aldo Creanza

Arch. Anna Migliaccio

Arch. Annamaria Gagliardi

Arch. Daniela Sallustro

Dott. Francesco Violante

Dott. Gabriella Granatiero

Ing. Grazia Maggio

Arch. Luigia Capurso

Ing. Marco Carbonara

Dott. Michele Bux

Dott. Pierclaudio Odierna

Larist - Consulenza tecnico-scientifica

Arch. Fabio Lucchesi

(Direttore)

Arch. Daniela Poli

Arch. Massimo Carta

Arch. Sara Giacomazzi



Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della
Puglia:

Arch. Ruggero Martines

Direttore Regionale

Arch. Anna Vella

Responsabile del procedimento:

Arch. Vito Laricchiuta

Ing. Francesca Pace

Consulenza scientifica per i profili
giuridici ed elaborazione delle
Norme Tecniche:

Prof.ssa Giovanna Iacovone

Avv. Silvia Piemonte

Norme Tecniche di Attuazione

piano paesaggistico territoriale

REGIONE PUGLIA - Assessorato all'Assetto del Territorio

PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FINALITÀ, CONTENUTI E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI

Art. 1 Principi e finalità

1. In attuazione dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

2. Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale e ambientale del territorio regionale, il riconoscimento del ruolo della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

3. Le finalità perseguite dal PPTR sono ulteriormente declinate negli obiettivi generali e specifici di cui al Capo I del Titolo IV che disciplina lo "Scenario strategico".

Art. 2 Contenuti

1. Il PPTR disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia, non solo quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.

2. Esso ne riconosce gli aspetti ed i caratteri peculiari derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimita i relativi ambiti ai sensi dell'art. 135 del Codice.

3. In particolare il PPTR comprende, conformemente alle disposizioni del Codice:

- a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;

- b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;
- c) la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) la individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- e) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il PPTR detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
- f) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) la individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) le linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
- l) le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

4. In attuazione dell'articolo 135, comma 1, del Codice il PPTR sottopone a specifica normativa d'uso il territorio regionale e, congiuntamente al Ministero, i beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b) e c) del Codice nelle forme ivi previste.

5. Nell'ambito dell'attività di aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR la Regione, anche su proposta dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali di cui all'art. 3 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", individua ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. d, del Codice.

6. Il PPTR contiene altresì ai sensi dell'art. 143, comma 4:

- a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPTR e dello strumento urbanistico comunale;
- b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice.

7. I principali supporti cartografici di base del PPTR sono:

- a) Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 realizzata da volo aereo digitale del 2006 e collaudata da IGM nell'ambito della realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (sistema di riferimento UTM 33 WGS84);
- b) Relativa ortofoto in scala 1:5.000;
- c) Cartografia vettoriale catastale ottenuta dall'Agenzia del Territorio nell'ambito della Convenzione per la fruizione dei dati catastali attraverso il Sistema di Interscambio;
- d) Fogli di impianto del catasto rasterizzati e georiferiti in Cassini-Soldner e successivamente in UTM 33 WGS84 nell'ambito dell'Accordo con l'Agenzia del Territorio della suddetta convenzione.

Art. 3 Elaborati costitutivi del PPTR

1. Il PPTR è costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione generale

2) Norme Tecniche di Attuazione

3) Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico

L'Atlante del PPTR si compone dei seguenti elaborati:

3.1 Descrizioni analitiche

Elenco delle fonti utilizzate nell'elaborazione dell'Atlante del PPTR (basi di dati, cartografie tematiche, piani di settore, ecc.

3.2 Descrizioni strutturali di sintesi

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici relativi a:

- 3.2.1 L'idrogeomorfologia
 - 3.2.2 La struttura ecosistemica
 - 3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale
 - 3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione
 - 3.2.5 La "Carta dei Beni Culturali"
 - 3.2.6 Le morfotipologie territoriali
 - 3.2.7 Le morfotipologie rurali
 - 3.2.8 Le morfotipologie urbane
 - 3.2.9 Articolazione del territorio urbano - rurale- silvo-pastorale - naturale
 - 3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture)
 - 3.2.11 Le trasformazioni dell'uso del suolo agro-forestale
 - 3.2.12 La struttura percettiva e della visibilità
 - 3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità (1:150.000)
 - 3.2.12.2 La Puglia vista dagli abitanti (1:300.000)
 - 3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia
- Tavole:*
- 3.2.1 L'idrogeomorfologia (n°1, scala 1:150.000)

- 3.2.2 La struttura ecosistemica:
 - 3.2.2.1 Naturalità (n°1, scala 1:150.000)
 - 3.2.2.2 Ricchezza delle specie (n°1, scala 1:150.000)
 - 3.2.2.3 Ecological Group (n°1, scala 1:150.000)
 - 3.2.2.4 Rete Biodiversità e delle specie vegetali (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione:
 - 3.2.4.a n°1, scala 1:300.000, Il sistema insediativo dal paleolitico al VIII secolo a.c.
 - 3.2.4.b n°1, scala 1:300.000, Il sistema insediativo delle città apule e delle colonie greche VIII sec. a.c. (Le città daune, peucete e messapiche)
 - 3.2.4.c n°1, scala 1:300.000, La Puglia in età romana (IV Sec. A.c.- VI secolo d.c.): sistema insediativo e uso del suolo;
 - 3.2.4.d n°1, scala 1:300.000, La Puglia in età romana (IV Sec. A.c.- VI secolo d.c.): sistema insediativo e uso del suolo;
 - 3.2.4.e n°1, scala 1:150.000 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione
 - 3.2.4.f n°1, scala 1:300.000, La viabilità dai primi dell'Ottocento all'Unità d'Italia
 - 3.2.4.g n°1, scala 1:150.000, La Puglia pastorale dalla dogana delle pecore agli anni 50 del Novecento (sec. XV- sec. XX);
- 3.2.5 La "Carta dei Beni Culturali" (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.6 Le morfotipologie territoriali (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.7 Le morfotipologie rurali (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.8 Le morfotipologie urbane (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.9 Articolazione del territorio urbano-rurale-silvo-pastorale-naturale (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture) (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.11 Le trasformazioni dell'uso del suolo agro-forestale (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.12 La struttura percettiva e della visibilità (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia (n°1, scala 1:150.000; n°14 Unità Costiere 1:50.000)

3.3 Interpretazioni identitarie e statutarie

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici relativi a:

- 3.3.1 I paesaggi della Puglia
- 3.3.2 Articolazione della regione in ambiti di paesaggio e figure territoriali
- 3.3.3 "Laudatio Imaginis Apuliae" (sintesi delle figure territoriali)

Tavole:

- 3.3.1 I paesaggi della Puglia (n°1, scala 1:150.000)
- 3.3.2 Articolazione della regione in ambiti di paesaggio e figure territoriali (n°1, scala 1:300.000)
- 3.3.3 "Laudatio Imaginis Apuliae" (n°1, scala circa 1:150.000)

4) Lo Scenario strategico

Lo Scenario strategico si compone dei seguenti elaborati:

4.1 Obiettivi generali e specifici dello scenario

4.2 Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (1:150.000) relativi a:

- 4.2.1 La Rete Ecologica regionale
- 4.2.2 Il Patto città-campagna
- 4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
- 4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
- 4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (Contesti Topografici Stratificati - CTS e aree tematiche di paesaggio)
- 4.2.6 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale

Tavole:

- 4.2.1 La Rete Ecologica regionale
 - 4.2.1.1 Carta della Rete per la conservazione della Biodiversità (REB) (n°1, scala 1:150.000)
 - 4.2.1.2 Schema direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP) (n°1, scala 1:150.000)
- 4.2.2 Il Patto città-campagna (n°1, scala 1:150.000)
- 4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (n°1, scala 1:150.000)
- 4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri (n°1, scala 1:150.000)
- 4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio) (n°1, scala 1:150.000)

4.3 Progetti Integrati di Paesaggio sperimentali

Dossier: schede illustrative dei progetti relative a:

- 4.3.0 Quadro sinottico regionale dei progetti integrati di paesaggio sperimentali

Schede illustrative dei progetti relativi a:

- 4.3.1 Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle del Carapelle;
- 4.3.2 Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;
- 4.3.3 Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle d'Itria;
- 4.3.4 Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto, il Patto per la bioregione e il Contratto di fiume;
- 4.3.5 Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro;
- 4.3.6 Valorizzazione del tratto pugliese del tratturo Pescasseroli-Candela;
- 4.3.7 Recupero di un tratto del tratturo di Motta Montecorvino;
- 4.3.8 Progetto di parco agricolo multifunzionale dei Paduli di San Cassiano;
- 4.3.9 Conservatorio botanico "I Giardini di Pomona" (Cisternino): interventi di recupero, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e del paesaggio;
- 4.3.10 Regolamento edilizio del comune di Giovinazzo;
- 4.3.11 Progetti di copianificazione del piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia:
 - 4.3.11.1 Progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco Nazionale;
 - 4.3.11.2 Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso in agro di Ruvo;

- 4.3.12 Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzabile (APPEA) in area ASI Bari-Modugno;
- 4.3.13 Progetti con la Provincia di Lecce di Riqualificazione delle voragini naturali e riqualificazione paesaggistica delle aree esterne e dei canali ricadenti nel bacino endoreico della valle dell'Asso per la fruizione a fini turistici;
- 4.3.14 Bonifiche ambientali, recupero aree degradate di cave dismesse della provincia di Lecce;
- 4.3.15 "Progetto di riqualificazione paesaggistica delle cave in località "Spirito Santo" e progetto per il Centro ILMA Prevenzione e Riabilitazione Oncologica. Hospice e Centro Studi Ricerche.

4.4 Linee guida regionali

Testi delle linee guida attivate

- 4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili
- 4.4.2 Linee guida sulla progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)
- 4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane
- 4.4.4 Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco

Schemi sintetici di linee guida in elaborazione con indice, obiettivi indirizzi e capitoli esemplificativi di ogni testo:

- 4.4.5 Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture
- 4.4.6 Linee guida per un regolamento edilizio tipo regionale;
- 4.4.7 Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali

5) Schede degli Ambiti Paesaggistici

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici per ciascuno degli 11 ambiti:

- 5.1 *Ambito Gargano*
- 5.2 *Ambito Subappennino*
- 5.3 *Ambito Tavoliere*
- 5.4 *Ambito Ofanto*
- 5.5 *Ambito Puglia Centrale*
- 5.6 *Ambito Alta Murgia*
- 5.7 *Ambito Murgia dei Trulli*
- 5.8 *Ambito Arco Ionico Tarantino*
- 5.9 *Ambito Piana Brindisina*
- 5.10 *Ambito Tavoliere Salentino*
- 5.11 *Ambito Salento delle Serre*

Ognuna delle 11 Schede degli Ambiti Paesaggistici è articolata in 3 sezioni:

Sezione A: Descrizioni strutturali di sintesi

Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie

B1: interpretazione strutturale: figure territoriali

B2: regole statutarie (invarianti strutturali, stato di conservazione delle invarianti)

Sezione C: Scenario strategico

C1: estratti dei progetti territoriali per il paesaggio regionale

C2: tabulati degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale:

- a. obiettivi strategici
- b. obiettivi di qualità
- c. azioni e progetti
- d. soggetti e strumenti di attuazione
- e. elaborati di riferimento del PPTR

6) Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici e cartografici relativi a:

- 6.1 Struttura idrogeomorfologica
- 6.2 Struttura ecosistemica e ambientale
- 6.3 Struttura antropica e storico culturale
 - 6.3.1 schede degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 136 del Codice

Tavole:

- 6.1 Struttura idrogeomorfologica
 - 6.1.1 componenti geomorfologiche (n°56 fogli al 25K)
 - 6.1.2 componenenti idrologiche (n°57 fogli al 25k)
- 6.2 Struttura ecosistemica e ambientale
 - 6.2.1 componenti botanico vegetazionali (n°56 25k)
 - 6.2.2 componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (n°57 25k)
- 6.3 Struttura antropica e storico culturale
 - 6.3.1 componenti culturali e insediative (n°57 25k)
 - 6.3.2 componenti dei valori percettivi (n°1 150k)

7) Il rapporto ambientale

Allegati

0. Quadro sinottico del PPTR
1. Il manifesto dei produttori di paesaggio
2. Il premio per il paesaggio
3. Il sito web interattivo
4. Il progetto *hospitis* sull'ospitalità diffusa
5. Il progetto di guida turistica per il paesaggio
6. La "Storia" per il piano (testi, iconografie e cartografie storiche, ecc)
7. I progetti sulla comunicazione e la partecipazione dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
8. I quaderni del PPTR e i materiali delle Conferenze d'Area
9. La rete ecologica territoriale (rapporto tecnico)

2. In caso di incoerenza tra normativa e cartografia del PPTR, prevalgono le disposizioni normative.

Art. 4 Ruolo del PPTR e rapporti con Piani e programmi di settore e con gli altri Piani territoriali e urbanistici

1. La Regione attraverso il PPTR realizza la integrazione del paesaggio nelle politiche urbanistiche, di pianificazione del territorio ed in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

2. Il PPTR è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

3. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Codice, le previsioni del PPTR sono cogenti e non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti di settore e territoriali; inoltre esse sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative di cui all'art. 6 delle presenti norme.

4. Le disposizioni normative del PPTR individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi della Regione. Eventuali disposizioni più restrittive contenute in piani, programmi e progetti di cui al comma 3 sono da ritenersi attuative del PPTR, previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 93 volto alla verifica di coerenza rispetto alla disciplina del PPTR.

5. In attuazione del principio di leale collaborazione ed al fine di realizzare forme di coordinamento del PPTR con gli altri strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico, in fase di elaborazione degli stessi, l'ente procedente indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano il Ministero per i Beni e le Attività culturali (d'ora in poi Ministero), in caso di presenza di beni paesaggistici, la Regione, nonché gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove l'ente procedente appartenga all'Amministrazione statale, la Regione promuove forme di concertazione e di intesa.

7. Ai fini del recepimento e dell'attuazione della disciplina del PPTR da parte dei piani territoriali e urbanistici, nonché di altri strumenti di governo del territorio degli enti locali, la conferenza di servizi di cui al comma 5 attua il metodo della copianificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.r. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", come disciplinato all'art. 16 delle presenti norme.

Art. 5 Valutazione ambientale strategica

1. La Valutazione ambientale strategica (VAS) costituisce un procedimento fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del PPTR secondo le regole di cui al Capo II del Titolo VII, e delle eventuali revisioni, che si configurano come misure correttive di cui all'art. 18, comma 1, del D. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 o come variazioni di cui all'art. 2, comma 8, della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20.

2. Non sono sottoposti VAS, in quanto finalizzati a razionalizzare i procedimenti ed a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PPTR, le eventuali misure correttive al PPTR richieste dalle risultanze del monitoraggio, nonché gli aggiornamenti e le rettifiche in sede di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore.

CAPO II DEFINIZIONI

Art. 6 Disposizioni normative

1. Le disposizioni normative del PPTR si articolano in indirizzi, direttive e prescrizioni, oltre che in linee guida per orientare strumenti o interventi di particolare rilievo.
2. Gli **indirizzi** sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire.
3. Le **direttive** sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonei a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR da parte dei soggetti attuatori mediante i rispettivi strumenti di pianificazione o di programmazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPTR, nelle disposizioni che disciplinano l'adeguamento dei piani settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle presenti norme, nonché nelle disposizioni che disciplinano i rapporti del PPTR con gli altri piani.
4. Le **prescrizioni** sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni oggetto del PPTR, volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.
5. In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice le **linee guida** sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta nell'allegato 4.3.

Art. 7 Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale

1. Patrimonio territoriale e paesaggistico: per patrimonio *territoriale* si intende l'insieme interagente di sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata: sedimenti *materiali* (naturalistici, neoecosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni culturali e paesaggistici) e sedimenti *cognitivi* (saperi e sapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, modelli socioculturali). Per patrimonio *paesaggistico* si intende l'insieme dei valori del patrimonio territoriale percepibili sensorialmente, che consente di riconoscere e rappresentare l'identità dei luoghi. La rappresentazione identitaria dei luoghi è pertanto una rappresentazione patrimoniale del territorio come bene comune che riguarda tutto il territorio della Regione.

Il patrimonio territoriale e paesaggistico, la cui rilevanza è misurata attraverso elementi estetico-percettivi, ambientali-ecosistemici, storico-strutturali e socioculturali, ha un *valore di esistenza*, che riguarda la possibile fruizione dei beni patrimoniali da parte delle generazioni future; e un *valore d'uso* in quanto sistema di *risorse essenziali* che consentono la produzione di ricchezza durevole e sostenibile, a condizione di garantire nel tempo il valore di esistenza del patrimonio stesso.

2. Statuto del territorio: Lo statuto del territorio delinea l'insieme degli atti costitutivi dell'autoriconoscimento identitario di una società insediata. Questi atti sono: la descrizione, la interpretazione e la rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e delle figure territoriali che ne caratterizzano le strutture morfotipologiche; l'elaborazione delle invarianti strutturali che ne connotano le regole generative, di manutenzione e trasformazione del patrimonio stesso. Lo statuto definisce le condizioni d'uso, in quanto risorsa, del patrimonio territoriale a fronte

di futuri scenari indirizzati allo sviluppo durevole ed auto sostenibile.

3. Invarianti strutturali: Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono l'identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi. Esse riguardano specificamente le regole riproduttive di *figure territoriali* complesse, esito di processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.

Le invarianti strutturali, a partire dall'interpretazione degli elementi costitutivi e relazionali della struttura morfotipologica di lungo periodo delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i principi che le hanno *generate* (modalità d'uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e che le hanno *mantenute stabili* nel tempo; tramite la definizione del loro stato di conservazione e/o di criticità, descrivono le regole che ne garantiscono la *riproduzione* a fronte delle trasformazioni presenti e future del territorio.

La definizione delle invarianti strutturali interessa tutto il territorio regionale e costituisce riferimento ai fini della individuazione delle stesse nei piani comunali e di area vasta, secondo quanto previsto dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG) e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), e Criteri per la Formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), ai sensi della L.r. 27 luglio 2001, n. 20, art. 4).

4. Ambito paesaggistico: L'ambito paesaggistico rappresenta una articolazione del territorio regionale ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice. Il PPTR articola l'intero territorio regionale in undici ambiti paesaggistici individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

Ogni ambito paesaggistico, rappresentato sinteticamente con schemi, è articolato in figure territoriali che rappresentano le unità minime paesistiche. L'insieme delle figure territoriali definisce l'identità territoriale e paesaggistica dell'ambito dal punto di vista dell'interpretazione strutturale.

In ogni ambito paesaggistico le figure territoriali e le relative invarianti strutturali comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa. L'interpretazione strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare in un quadro di riferimento coerente l'insieme degli obiettivi di qualità, dei progetti e delle politiche ed azioni integrate e intersettoriali, della normativa prescrittiva e di indirizzo. Ai sensi dell'art. 145, comma 4, del Codice i limiti alla proprietà derivanti dalla normativa d'uso degli ambiti paesaggistici non sono oggetto di indennizzo.

5. Figura territoriale: Per "figura territoriale" si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente l'identità ambientale, territoriale e paesaggistica. La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le "invarianti strutturali" della stessa.

6. Beni paesaggistici: sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all'art. 134 del Codice. Essi sono delimitati e rappresentati, nonché sottoposti a specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle presenti

norme. L'individuazione dei beni paesaggistici costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree. Le conseguenti limitazioni alla facoltà di godimento degli stessi non danno luogo ad indennizzo ai sensi dell'art. 145, comma 4 del Codice.

7. Ulteriori contesti paesaggistici: sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle presenti norme. L'individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree. Le conseguenti limitazioni alla facoltà di godimento degli stessi non danno luogo ad indennizzo ai sensi dell'art. 145, comma 4 del Codice.

TITOLO II

LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO

CAPO I

PRINCIPI

Art. 8 Definizione

1. La promozione della qualità del paesaggio e la valorizzazione dei patrimoni identitari della Puglia sono attuate dalla Regione attraverso la produzione sociale del paesaggio, complesso processo che vede interagire una molteplicità di attori pubblici e privati, sociali, economici e culturali e che connota in modo trasversale l'attività relativa alla formazione ed alla attuazione del PPTR.

2. Tale processo con riferimento all'attività di formazione e attuazione del PPTR si articola in procedimenti volti a realizzare, rispettivamente, la produzione sociale del piano e la gestione sociale del territorio e del paesaggio.

Art. 9 Partecipazione e sussidiarietà

1. I procedimenti per la produzione sociale del paesaggio, attuano i principi di partecipazione e sussidiarietà, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lett. c) e a) della L.r. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio".

2. Tali procedimenti attivano:

- forme di governance allargata fra rappresentanze di interessi utilizzando strumenti consensuali;
- aggregazioni di soggetti pubblici e privati su progetti sperimentali per dare impulso alla progettualità locale in forme integrate, multisettoriale e multiattoriali
- strumenti di democrazia partecipativa in funzione della comunicazione sociale e della elaborazione partecipata del quadro delle conoscenze patrimoniali e degli obiettivi di qualità;
- forme di coprogettazione locale per sviluppare la coscienza di luogo e i saperi locali per la cura del territorio e del paesaggio;
- strumenti di conoscenza, comunicazione e valutazione per far interagire saperi esperti e saperi contestuali.

3. Essi si avvalgono degli strumenti partecipativi e consensuali di cui alle norme seguenti.

CAPO II

Soggetti e strumenti

Art. 10 L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali

1. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, istituito ai sensi dell'art. 133 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 3 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, nell'ambito delle funzioni e conformemente ai compiti di cui all'art. 4 di detta Legge regionale, favorisce lo scambio di conoscenze tra saperi esperti e saperi contestuali (che caratterizzano le relazioni tra insediamenti umani e ambiente) promuovendo ricerche, seminari ed altre attività di sensibilizzazione della società pugliese soprattutto allo scopo promuovere un uso consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione.

2. Esso si avvale dell'apporto dei soggetti individuati all'art. 4, comma 2, della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 e degli strumenti conoscitivi di cui al comma 1, anche al fine dello svolgimento delle attività di monitoraggio, di acquisizione ed elaborazione informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR.

3. L'assetto organizzativo e le modalità operative dell'Osservatorio sono disciplinati dall'art. 5 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 e dal Regolamento approvato dalla Giunta ai fini della definizione di composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato di esperti e della Consulta nonché delle interconnessioni funzionali con il Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia.

Art. 11 Strumenti di partecipazione

1. Ai fini dell'attuazione della produzione sociale del paesaggio, le presenti norme prevedono idonei strumenti di partecipazione ai processi di PPTR da parte della cittadinanza attiva, costituita da tutti i soggetti singoli o associati potenziali attuatori del PPTR stesso, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Tra gli strumenti di partecipazione, particolare rilievo assumono le Conferenze d'area, le mappe di comunità e il sito web interattivo, in quanto oggetto di sperimentazione in sede di elaborazione del PPTR.

3. L'Osservatorio regionale di cui di cui all'articolo 10 delle presenti norme individua e promuove, anche in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ulteriori forme di partecipazione della cittadinanza attiva alle successive fasi di attuazione, monitoraggio e costante aggiornamento del PPTR.

Art. 12 Le Conferenze d'area

1. Le Conferenze d'area sono consultazioni pubbliche periodiche, con cadenza almeno annuale, attraverso cui il PPTR promuove la partecipazione sociale nella progettazione e nel monitoraggio delle azioni di trasformazione previste e messe in atto grazie agli strumenti di cui alle presenti norme.

2. Le conferenze d'area sono aperte ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, collettivi e diffusi, agli abitanti e agli attori che, a vario titolo, cooperano alla produzione del paesaggio (amministratori, associazioni imprenditoriali, sindacali, culturali, sociali, ambientali, locali).

3. Le Conferenze sono indette, anche su proposta dell'Osservatorio regionale, nelle forme previste dall'art. 2, comma 1, della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 e le relative risultanze sono utilizzate dall'Osservatorio ai fini dell'aggiornamento periodico ed eventuale variazione del PPTR.

Art. 13 Le mappe di comunità

1. Le mappe di comunità, e analoghe forme di partecipazione degli abitanti attivate al medesimo scopo, sono uno strumento di rappresentazione delle peculiarità di un determinato luogo, attraverso le percezioni che gli abitanti hanno del paesaggio, quale proprio ambiente di vita che racchiude valori materiali e immateriali, e dei relativi significati, che sono stati trasmessi dalla memoria individuale e collettiva e che si intende conservare, valorizzare e tramandare alle future generazioni. In attuazione dei principi e dei criteri di cui alla Convenzione europea del Paesaggio, le mappe di comunità contribuiscono alla individuazione e valorizzazione dei paesaggi della vita quotidiana e realizzano forme di partecipazione alla costruzione degli atlanti del patrimonio paesaggistico da parte della popolazione.

2. La Regione promuove la predisposizione delle mappe di comunità attraverso la conclusione di intese con gli Enti locali territoriali della relativa comunità e con i soggetti di cui all'art. 22, comma 2. Le intese prevedono specifiche forme di pubblicità idonee a garantire la più ampia partecipazione delle comunità nella predisposizione delle mappe.

3. La comunità che partecipa alla predisposizione della mappa può anche non coincidere con quella dell'Amministrazione comunale di riferimento. Le singole mappe, infatti, possono riguardare territori sovra-comunali o provinciali, le cui comunità presentino significativi elementi di unità nella percezione del paesaggio.

4. Le mappe sono trasmesse all'Osservatorio ai fini della formazione dell'Archivio regionale delle mappe di comunità e della elaborazione dell'Atlante del patrimonio paesaggistico, contribuendo al suo continuo aggiornamento.

Art. 14 Il sito web interattivo

1. E' istituito il sito web interattivo dedicato al paesaggio della Puglia (denominato www.paesaggio.regione.puglia.it), quale luogo di informazione in grado di riprodurre il processo partecipativo nel rispetto dei principi di accessibilità, di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone diversamente abili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità ed interoperabilità ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

2. Sul sito sono pubblicate tutte le informazioni relative all'attuazione del PPTR e, in particolare, quelle funzionali alla partecipazione ed alla diffusione di azioni, eventi, progetti e buone pratiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi di Puglia.

3. Il sito consente la partecipazione interattiva nelle forme del forum ed attraverso la segnalazione immediata delle emergenze paesistiche, sia dei detrattori, che degli elementi di pregio.

4. Le segnalazioni e le informazioni acquisite ai sensi del comma 3 costituiscono strumenti conoscitivi funzionali allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 10 delle presenti norme.

Art. 15 Strumenti di governance

1. Al fine di pervenire alla definizione di politiche di programmazione condivise e coerenti, nonché

alla elaborazione di progetti integrati, la Regione promuove la cooperazione con gli altri Enti pubblici territoriali e gli altri soggetti attuatori, pubblici e privati, attraverso l'utilizzo di strumenti di governance per l'esercizio delle funzioni di tutela e di valorizzazione del paesaggio, in conformità a quanto disposto dal Codice ed in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

2. Nell'ambito delle politiche attive, finalizzate alla progettazione e gestione del bene comune paesaggio, la Regione promuove l'utilizzo di strumenti di governance che realizzino forme di collaborazione e di partenariato tra soggetti attuatori, pubblici e privati, per la attuazione delle politiche di programmazione e dei progetti di cui al comma 1 o comunque per la realizzazione di interventi concertati in settori che presentano rilevanti implicazioni paesaggistiche secondo quanto disposto nel Titolo IV delle presenti norme.

3. Tra gli strumenti di governance idonei a garantire adeguate forme di cooperazione e collaborazione partecipate e responsabili assumono particolare rilievo le intese, i protocolli di intesa, gli accordi di programma e i patti territoriali locali di cui agli articoli seguenti.

4. L'Osservatorio individua e promuove ulteriori forme di governance idonee a garantire l'effettiva attuazione ed il costante aggiornamento delle politiche attive del PPTR.

Art. 16 Copianificazione

1. La Regione utilizza il metodo della copianificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.r. 27 luglio 2001, n. 20, quale forma di cooperazione e concertazione tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di pianificazione e programmazione urbanistica, territoriale e di settore che presentino implicazioni con la tutela e la valorizzazione dei paesaggi di Puglia, anche ai fini della effettività della cogenza delle previsioni del PPTR per gli strumenti urbanistici e le normative di settore.

2. La Conferenza di servizi assume la denominazione di Conferenza di copianificazione. Essa è indetta dall'Amministrazione procedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 94, la quale invita a partecipare alla conferenza il Ministero, in caso di presenza di beni paesaggistici, la Regione, nonché gli altri soggetti pubblici e privati interessati ai sensi del comma 1. Lo svolgimento dei lavori della conferenza è disciplinato ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241.

3. Gli esiti della Conferenza di copianificazione non sostituiscono eventuali provvedimenti autorizzatori, né pareri o altri atti di controllo disciplinati dalla normativa nazionale e regionale e necessari ai fini della validità ed efficacia dei singoli piani e programmi, fatta salva l'applicazione della disciplina sulla conferenza di servizi decisoria di cui agli artt. 14 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241.

4. In sede di Conferenza di copianificazione, i soggetti che vi partecipano possono pervenire alla conclusione di protocolli di intesa o accordi di programma come disciplinati dagli articoli seguenti.

Art. 17 Intese con il Ministero

1. La Regione promuove intese con il Ministero ai fini della definizione delle politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio di cui all'art. 10 delle presenti norme.

Art. 18 Protocolli di intesa

1. Per la definizione di politiche di programmazione condivise e coerenti ai sensi del comma 1 dell'art. 15, la Regione e gli altri enti territoriali promuovono la sottoscrizione di protocolli d'intesa

con soggetti pubblici e privati al fine di specificare in modo condiviso le priorità dello scenario strategico del PPTR di cui al Titolo IV rispetto alle peculiarità del territorio interessato.

2. Ai protocolli d'intesa è data attuazione mediante l'assunzione di specifici impegni da parte dei diversi soggetti attuatori in sede di stipulazione degli accordi di programma di cui all'art. 19, dei patti territoriali locali di cui all'art. 20, ovvero di altre forme di governance individuate dall'Osservatorio ai sensi dell'art. 15, comma 4.

Art. 19 Accordi di programma

1. Nell'ambito delle politiche attive di cui all'art. 15, comma 2, ed al fine di conseguire in maniera coordinata e condivisa gli obiettivi generali e specifici del PPTR dando esecuzione in maniera concordata e completa agli indirizzi, alle direttive ed alle linee guida del PPTR la Regione, la Provincia o gli altri Enti territoriali locali promuovono la stipulazione di accordi di programma con gli altri soggetti pubblici e privati, attuatori del PPTR, anche in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

2. Tali accordi sono stipulati ai sensi degli articoli 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20 I patti territoriali locali

1. Per il coordinamento, l'integrazione e la definizione di programmi e progetti in ordine alla trasformazione e allo sviluppo locale autosostenibile e durevole del territorio attraverso la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei paesaggi di Puglia sono previsti patti territoriali locali.

2. I patti sono strumenti ad adesione volontaria, di natura negoziale tra Regione, province, enti locali, parti sociali o altri soggetti pubblici e privati.

3. Tali patti sono conclusi nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.r. 16 novembre 2001, n. 28.

4. Ove tali patti siano promossi da enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati, tali patti sono conclusi ai sensi dell'art. 12, comma 5, L.r. 16 novembre 2001, n. 28, "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli".

5. Ai fini della stipula del patto, la Regione, la provincia e gli altri enti locali territoriali possono definire un protocollo d'intesa al quale partecipano eventualmente anche altri soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art.18. Il protocollo individua le priorità strategiche condivise per la valorizzazione e lo sviluppo autosostenibile e durevole del territorio interessato.

6. I soggetti che sottoscrivono il patto assumono specifici impegni nella successiva fase di realizzazione, fatte salve le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici.

7. Il patto definisce i progetti da realizzare, le risorse pubbliche e private potenzialmente attivabili e i possibili strumenti di attuazione degli interventi.

8. La Giunta regionale individua le modalità e gli strumenti, anche finanziari, adeguati ad attribuire carattere di priorità ai progetti da inserire nel patto, tra i quali assumono particolare rilievo quelli di riequilibrio ecologico e di realizzazione di dotazioni ecologiche e paesaggistico-ambientali in aree produttive (APPEA).

9. Ai fini del monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi e sulla valutazione degli esiti e dell'attuazione dei patti i soggetti attuatori trasmettono periodicamente e secondo le modalità definite nel patto stesso, una relazione all'Osservatorio regionale sulla qualità del paesaggio.

Art. 21 I progetti integrati di paesaggio

1. La Regione riconosce e attiva la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori, pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi.
2. I progetti integrati di paesaggio realizzano, attraverso nuove e dimostrative forme di gestione del PPTR, le strategie e gli obiettivi riportati nelle schede degli ambiti paesaggistici e costituiscono modelli di buone prassi da imitare e ripetere.
3. La attivazione ed il contenuto dei progetti integrati di paesaggio di nuova elaborazione o che replicano in altre realtà territoriali i progetti integrati di paesaggio "sperimentali" di cui all'art. 35 avviati durante la fase di elaborazione del PPTR, possono essere concordati dalla Regione e dagli altri attori, pubblici e privati, utilizzando gli strumenti di governance di cui agli artt. 15 e ss. delle presenti norme.

Art. 22 Gli ecomusei

1. Gli ecomusei sono luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo permanente; essi realizzano un processo dinamico con il quale le Comunità, come definite all'art. 13, comma 4, conservano, interpretano e valorizzano la propria memoria storica, gli ambienti di vita quotidiana e tradizionale, le relazioni con la natura e l'ambiente circostante, quale patrimonio paesaggistico da diffondere in funzione dello sviluppo autosostenibile.
2. Gli ecomusei sono promossi da Associazioni, Enti locali, Enti di Ricerca pubblici e privati e Fondazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, comma 3. Essi sono finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione del paesaggio ed assumono compiti promozionali e di attivazione del PPTR sul territorio.
3. Nell'ambito delle attività degli ecomusei, le Comunità individuano veri e propri consigli per l'uso e la fruizione del paesaggio relativo al proprio territorio, anche attraverso percorsi di conoscenza di tipo didattico-educativo delle testimonianze di cultura materiale e immateriale.
4. Gli ecomusei sono organizzati sulla base degli approfondimenti dei principali temi individuati nelle mappe di comunità di cui all'art. 13, al fine di promuovere, nelle comunità di riferimento, la diffusione di una coscienza di luogo per la valorizzazione del paesaggio quale prodotto dello stile di vita delle popolazioni ed occasione di sviluppo locale autosostenibile.
5. Le rappresentazioni ottenute attraverso la elaborazione delle mappe sono funzionali anche alla individuazione di percorsi di conoscenza dei paesaggi contemporanei nell'ambito delle attività degli ecomusei finalizzati sia alla riappropriazione da parte della comunità della propria identità, sia alla diffusione di una cultura del turismo ospitale ed ecosostenibile.
6. La gestione delle attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è soggetta al controllo dell'Osservatorio di cui all'art. 10, il quale può promuovere forme di cogestione tra gli enti locali territoriali interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del PPTR.

Art. 23 Il contratto di fiume

1. Con specifico riferimento ai corsi d'acqua e di bacino, nonché al territorio direttamente coinvolto nelle relative dinamiche, la Regione promuove il contratto di fiume.
2. Il contratto di fiume è uno strumento di programmazione negoziata volto all'adozione di un sistema condiviso di obiettivi e di regole, attraverso la concertazione ed integrazione di azioni e

progetti improntati alla cultura dell'acqua come bene comune.

3. Il contratto di fiume è concluso, fra soggetti pubblici e/o privati, istituzionali, economici e sociali, nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.r. 16 novembre 2001, n. 28.

4. Alla stipulazione dell'accordo si giunge previa sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa riguardante gli obiettivi strategici e il primo piano di azione del Contratto, nel quale i sottoscrittori si impegnano a formalizzare gli impegni assunti entro un anno dalla sottoscrizione stessa.

Art. 24 Strumenti premiali

1. Gli strumenti premiali, consistenti in diversi tipi di riconoscimenti (in via esemplificativa, marchi di qualità, segnalazioni, certificazioni, premi), hanno la funzione di testimoniare che il progetto, la realizzazione o l'attività che li ha meritati ha caratteristiche qualitative e/o è stato prodotto seguendo procedimenti funzionali al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del PPTR.

TITOLO III

QUADRO CONOSCITIVO E ATLANTE DEL PATRIMONIO

Art. 25 Finalità e articolazione del quadro conoscitivo e dell'Atlante del Patrimonio

1. Il quadro conoscitivo è parte essenziale del PPTR. Esso, attraverso l'Atlante del Patrimonio, fornisce la descrizione, la interpretazione nonché la rappresentazione identitaria dei paesaggi della Puglia, presupposto essenziale per una visione strategica del PPTR volta ad individuare le regole statutarie per la tutela, riproduzione e valorizzazione degli elementi patrimoniali che costituiscono l'identità paesaggistica della regione e al contempo risorse per il futuro sviluppo del territorio.

2. L'Atlante del Patrimonio costituisce la struttura organizzativa, cartograficamente rappresentata nella scala 1:150.000, del quadro conoscitivo del PPTR ed è articolato in tre fasi consequenziali:

- a. descrizione analitica delle fonti dei diversi tematismi, rivenienti dai dati e dalle cartografie di base, con riferimento all'intero territorio regionale;
- b. descrizioni strutturali di sintesi, risultanti dalla interpretazione e integrazione dei tematismi (la struttura fisico-ambientale, la struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione, la struttura fisico-antropica) richiamati nei dati e nelle cartografie di base;
- c. interpretazioni identitarie e statutarie dei caratteri e dei valori patrimoniali, rivenienti dalla integrazione delle descrizioni di cui alla fase precedente (lett. b), in una rappresentazione che sintetizza identità, struttura e regole statutarie dei paesaggi della Puglia.

3. Tra gli elaborati di cui si compone l'Atlante del Patrimonio rientrano altresì quelli volti a rappresentare l'articolazione del territorio regionale in 11 ambiti paesaggistici di cui all'art. 36 ed a indicarne la perimetrazione riveniente dalla individuazione, per ciascun ambito, della dominanza di fattori che caratterizzano fortemente l'identità territoriale e paesaggistica.

Art. 26 Funzione del quadro conoscitivo nella pianificazione settoriale e locale

1. Il quadro conoscitivo e la ricostruzione dello stesso attraverso l'Atlante del Patrimonio costituiscono riferimento obbligato ed imprescindibile per l'elaborazione dei piani territoriali, urbanistici e settoriali della Regione e degli enti locali, nonché per tutti gli atti di programmazione afferenti al territorio. Esso, infatti, oltre ad assolvere alla funzione interpretativa del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, definisce le regole statutarie, ossia le regole fondamentali di riproducibilità per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione durevole.

2. I piani degli enti locali dettagliano e specificano i contenuti del quadro conoscitivo nella sua articolazione di sintesi (elaborato 3.2), identitaria e statutaria (elaborato 3.3), attraverso il passaggio dalla scala 1:150.000 e, con riferimento agli ambiti, dalla scala 1:50.000 alle scale 1:10.000 e 1:5.000 per i piani comunali, alla scala 1:25.000 per i piani di area vasta.

TITOLO IV

LO SCENARIO STRATEGICO

CAPO I

OBIETTIVI

Art. 27 Individuazione degli obiettivi generali

1. Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile ai sensi dell'art. 1 delle presenti norme.
2. Lo scenario strategico è articolato a livello regionale in obiettivi generali, a loro volta articolati negli obiettivi specifici di cui all'art. 28.
3. Gli obiettivi generali, in numero di dodici, sono i seguenti:
 - 1) realizzare l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
 - 2) sviluppare la qualità ambientale del territorio
 - 3) valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
 - 4) valorizzare i paesaggi rurali storici: economie e paesaggi
 - 5) valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo
 - 6) riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
 - 7) valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
 - 8) progettare la fruizione lenta dei paesaggi
 - 9) riqualificare, valorizzare e riprogettare i paesaggi costieri della Puglia
 - 10) definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili
 - 11) definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nell'insediamento, riqualificazione e riuso delle attività produttive e delle infrastrutture
 - 12) definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Art. 28 Obiettivi specifici

1. Gli obiettivi generali di cui all'art. 27 sono articolati in obiettivi specifici, elaborati alla scala regionale.

2. L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello scenario strategico di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore, in forme durevoli e sostenibili, gli elementi del patrimonio identitario individuati nell'Atlante di cui al Titolo III, elevando la qualità paesaggistica dell'intero territorio regionale.

3. La declinazione degli obiettivi generali in obiettivi specifici è riportata nella relazione generale (elaborato 1 del PPTR) e ripresa nello scenario strategico (elaborato 4.1) ed assume valore di riferimento ai Progetti territoriali per il paesaggio regionale ed ai Progetti integrati di paesaggio sperimentali di cui al successivo Capo II, alle Linee guida di cui all'art. 6 e agli obiettivi di qualità degli ambiti di paesaggio di cui al Titolo V.

4. Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, provinciali o locali, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici.

CAPO II

PROGETTI PER IL PAESAGGIO REGIONALE

Art. 29 I progetti territoriali per il paesaggio regionale

1. Gli obiettivi generali di cui al Capo I danno luogo a cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità. L'attuazione dei progetti è affidata a soggetti pubblici e privati nelle forme disciplinate dalle presenti norme e nel rispetto delle disposizioni normative riportate nell'elaborato 4.2 dello scenario strategico, in corrispondenza di ciascun progetto.

2. I progetti riguardano l'intero territorio regionale, interessando tutti gli ambiti come definiti all'art. 36, e sono così denominati:

- a) La Rete Ecologica regionale
- b) Il Patto città-campagna
- c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
- d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
- e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

Art. 30 La Rete Ecologica regionale

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "La rete ecologica regionale" (elaborati 4.2.1) delinea in chiave progettuale, secondo una interpretazione multifunzionale e ecoterritoriale del concetto di rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica.

2. Tale progetto persegue l'obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema regionale di invarianti ambientali cui commisurare la sostenibilità degli insediamenti attraverso la valorizzazione dei gangli principali e secondari, gli *stepping stones*, la riqualificazione multifunzionale dei corridoi, l'attribuzione agli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di "funzionalità ecologica", nonché riducendo i processi di frammentazione del territorio e

aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico regionale.

3. La rete ecologica è attuata a due livelli. Il primo, sintetizzato nella *Rete ecologica della biodiversità*, che mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione; il secondo, sintetizzato nello *Schema direttore della rete ecologica polivalente* che, prendendo le mosse dalla Rete ecologica della biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del patto città campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della mobilità dolce (in via esemplificativa: strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (in via esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali).

Art. 31 Il Patto città-campagna

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “Il Patto città-campagna” (elaborati 4.2.2 e Linee guida 4.4.3), risponde all’esigenza di elevare la qualità dell’abitare, sia urbana che rurale, attraverso l’integrazione fra politiche insediative urbane e politiche agrosilvopastorali ridefinite nella loro valenza multifunzionale.

2. Tale progetto ha ad oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini “verdi” le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

3. La Regione, in raccordo con l'Osservatorio, promuove specifiche iniziative finalizzate ad orientare le misure di politica agro-forestale al conseguimento degli obiettivi del progetto, utilizzando a tal fine gli strumenti di governance e premiali di cui al Titolo II.

Art. 32 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce” (elaborati 4.2.3) ha lo scopo di rendere fruibili, sia per gli abitanti che per il turismo escursionistico, enogastronomico, culturale ed ambientale, i paesaggi regionali, attraverso una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno e in battello, che recupera strade panoramiche sentieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portuali, creando punti di raccordo con la grande viabilità stradale, ferroviaria, aerea e navale.

2. Il Piano Regionale dei Trasporti costituisce uno strumento per l’attuazione del progetto, soprattutto per le parti relative al recupero dei tracciati ferroviari e delle stazioni minori ed al “metrò del mare”.

Art. 33 La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri” (elaborati 4.2.4) ha il duplice scopo di arrestare i processi di degrado dovuti alla pressione insediativa e di valorizzare l’immenso patrimonio identitario (urbano, naturalistico, rurale, culturale) ancora presente nel sistema costiero e nei suoi entroterra.

2. Il progetto interessa, in particolare, i waterfront urbani, i sistemi dunali, le zone umide, le zone agricole, le urbanizzazioni periferiche, i collegamenti infrastrutturali con gli entroterra costieri, la navigabilità dolce.

Art. 34 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici” (elaborati 4.2.5) è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei beni culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza.

2. Il progetto interessa, in particolare, l’attività di fruizione sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali che ospitano i beni, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere monotematico (in via esemplificativa: sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali).

Art. 35 I Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali

1. I progetti integrati di paesaggio di cui all’art. 21 caratterizzati da un forte contenuto innovativo e dimostrativo, avviati durante la fase di elaborazione del PPTR, sono qualificati “sperimentali”. Essi sono indicati nel quadro sinottico regionale dell’elaborato 4.3 dello scenario strategico del PPTR, descritti nelle schede illustrative dei progetti contenute nello stesso elaborato e richiamati nelle singole schede degli ambiti paesaggistici.

TITOLO V
AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO

CAPO I
AMBITI PAESAGGISTICI

Art. 36 Le schede degli ambiti paesaggistici

1. Il territorio regionale è articolato in undici ambiti paesaggistici, come definiti all'art 7, punto 4; a ciascun ambito corrisponde la relativa scheda nella quale ai sensi dell'art. 135, commi 2, 3 e 4, del Codice sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, le specifiche normative d'uso e gli obiettivi di qualità paesaggistica.

2. Gli ambiti paesaggistici sono individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

3. Ogni scheda di ambito si compone di tre sezioni:

- a) Descrizione strutturale di sintesi
- b) Interpretazione identitaria e statutaria
- c) Lo scenario strategico

4. Le sezioni a) e b) consentono di individuare gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche caratteristiche di ciascun ambito e di riconoscerne i conseguenti valori paesaggistici. La sezione c) riporta gli obiettivi di qualità e le normative d'uso.

5. I piani territoriali ed urbanistici locali, nonché quelli di settore approfondiscono le analisi contenute nelle schede di ambito alle scale 1:10.000 e 1:5.000 per i piani comunali, o alla scala 1:25.000 per i piani di area vasta, relativamente al territorio di riferimento e specificano, in coerenza con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art 37, le azioni e i progetti necessari alla attuazione del PPTR.

CAPO II

OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO

Art. 37 Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso

1. In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV delle presenti norme, il PPTR ai sensi dell'art. 135, comma 3, del Codice, in riferimento a ciascun ambito, attribuisce adeguati obiettivi di qualità e predispone specifiche normative d'uso.

2. Gli obiettivi di qualità derivano, anche in maniera trasversale, dagli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, nonché dalle "regole di riproducibilità" delle invarianti, come individuate nella sezione b) delle schede degli ambiti paesaggistici, in ragione degli aspetti e caratteri peculiari che connotano gli undici ambiti di paesaggio.

3. Essi hanno valore di indirizzi ed indicano a livello di ambito le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perchè siano assicurate la tutela, la valorizzazione ed il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo del territorio, con particolare interesse alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Con riferimento a questi ultimi il PPTR sostiene le proposte di candidatura UNESCO relative a territori espressione dei caratteri identitari dei Paesaggi di Puglia, come individuati nelle strutture di cui al Titolo VI.

4. Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d'uso costituita da azioni e progetti specificamente individuati nella sezione c) delle schede degli ambiti paesaggistici, aventi valore di direttive, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici ricadenti negli ambiti di riferimento.

Art. 38 Azioni e progetti

1. Per perseguire gli obiettivi di qualità, il PPTR individua, all'interno di ciascuna scheda d'ambito, normative d'uso articolate in azioni e progetti specifici rispetto ai valori espressi dal territorio di riferimento.

2. Le azioni e i progetti che il PPTR propone di attivare anche su iniziativa di altri soggetti pubblici o privati sono riconducibili alle seguenti categorie progettuali:

- a) prevalente indirizzo di conservazione (salvaguardia);
- b) prevalente indirizzo di valorizzazione (del potenziale inespresso);
- c) prevalente indirizzo di riqualificazione (delle aree compromesse e degradate).
- d) prevalente indirizzo di trasformazione (nuovi paesaggi e interventi ricostruttivi)

3. In relazione alla complessità delle caratteristiche paesaggistiche che connotano l'ambito, le azioni da realizzare possono essere composite.

4. I progetti elaborati e attivati dal PPTR sono riconducibili a quattro tipologie:

- a) Progetti inclusi o da includere nei cinque Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV;
- b) Progetti integrati di paesaggio "sperimentali" di cui all'art. 35;
- c) Progetti integrati di paesaggio di cui all'art. 21;
- d) Altri progetti individuati nelle Linee guida.

TITOLO VI
DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI
PAESAGGISTICI

CAPO I
GENERALITÀ

Art. 39 Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

1. Il PPTR d'intesa con il Ministero individua e delimita i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice e ne detta le specifiche prescrizioni d'uso.

2. I beni paesaggistici nella regione Puglia comprendono:

1. i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a);
2. i beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice, ovvero:
 - a) territori costieri;
 - b) territori contermini ai laghi;
 - c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
 - f) aree protette;
 - g) boschi e macchie;
 - h) zone gravate da usi civici;
 - i) zone umide Ramsar;
 - m) zone di interesse archeologico.

3. Gli ulteriori contesti paesaggistici, come definiti dall'art. 7, comma 7, delle presenti norme, sono individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

4. Gli ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR sono:

- a) corsi d'acqua d'interesse paesaggistico;
- b) sorgenti;
- c) reticolo idrografico;
- d) aree soggette a vincolo idrogeologico;
- e) versanti;
- f) lame e gravine;
- g) doline;
- h) grotte;

- i) geositi;
- l) inghiottitoi;
- m) cordoni dunari;
- n) aree umide di interesse paesaggistico;
- o) prati e pascoli naturali;
- p) formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- q) siti di rilevanza naturalistica;
- r) città storica;
- s) testimonianze della stratificazione insediativa;
- t) paesaggi agrari di interesse paesistico;
- u) strade a valenza paesaggistica;
- v) strade panoramiche;
- z) punti panoramici.

5. I beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici, georeferenziati in UTM33-WGS84, sono individuati e delimitati e georeferenziati alla scala 1:5.000 della Carta Tecnica Regionale di cui all'art. 2, comma 7, e rappresentati nella tavole 6.1, 6.2 e 6.3 in scala 1:25.000 nelle scale 1:25.000 e 1:150.000.

Art. 40 Suddivisione in strutture

1. L'insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti:

- 1. Struttura idrogeomorfologica
 - 1.1 Componenti idrologiche
 - 1.2 Componenti geomorfologiche
- 2. Struttura ecosistemica e ambientale
 - 2.1 Componenti botanico-vegetazionali
 - 2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- 3. Struttura antropica e storico-culturale
 - 3.1 Componenti culturali e insediative
 - 3.2 Componenti dei valori percettivi

Art. 41 Discipline

1. Per ciascuna struttura le norme dettano le relative discipline in termini di indirizzi e direttive, nonché specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici e misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici. Tali discipline sono integrate e coordinate con le specifiche prescrizioni d'uso previste per i beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. a) del Codice, nonché con le disposizioni vigenti per le aree ed i beni soggetti ad altre specifiche tutele di settore. Le norme prevedono in particolare:

- a. l'individuazione delle componenti con la identificazione dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice;

- b. le definizioni nonché, ove occorra, i criteri identificativi e i riferimenti agli elaborati del PPTR;
- c. gli indirizzi;
- d. le direttive;
- e. le prescrizioni.

2. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici, si applicano tutte le specifiche discipline del PPTR, ove compatibili. In caso di contrasto prevale quella più restrittiva.

3. Per le aree e gli immobili di cui al presente Capo sono fatte salve le discipline di tutela previste da specifiche norme di settore.

CAPO II

STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

Art. 42 Individuazione delle componenti idrologiche e controllo paesaggistico

1. Le componenti idrologiche individuate dal PPTR si articolano in beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Territori costieri; 2) Territori contermini ai laghi; 3) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

3. Per i beni di cui al comma 2, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.

4. Gli ulteriori contesti paesaggistici sono costituiti da:

1) Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico; 2) Sorgenti; 3) Reticolo idrografico 4) Aree soggette a vincolo idrogeologico.

5. Per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui al comma 4, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata ad accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 88.

Art. 43 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche

1) Territori costieri (art 142, comma 1, lett. a, del Codice)

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale, come delimitata anche per le isole nella tavola 6.1.2.

2) Territori contermini ai laghi (art 142, comma 1, lett. b, del Codice)

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dal perimetro esterno dei bacini, nonché la superficie coperta dall'acqua, come delimitata nella tavola 6.1.2. Il PPTR definisce laghi i corpi idrici superficiali caratterizzati da acque sostanzialmente ferme, di superficie complessiva superiore a 50 ha, e con l'inclusione del lago Pescara, tra quelli individuati dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia nella classe "Bacini Idrici".

3) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice)

Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nella tavola 6.1.2.

Art. 44 Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti idrologiche

1) Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nella tavola 6.1.2, includendo una fascia di salvaguardia di 150 m da ciascun lato o come diversamente definita nei piani comunali legittimamente adeguati al PUTT/P, ove da questi perimetrati e sottoposti a specifica disciplina di tutela.

2) Sorgenti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea, come individuati, in coordinamento con l'Autorità di Bacino della Puglia", dalla carta Idro-geo-morfologica della Regione Puglia e riportati nella tavola 6.1.2 con una fascia di salvaguardia di 25 m a partire dalla sorgente.

3) Reticolo idrografico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste nella rete idrografica regionale come individuata, in coordinamento con l'Autorità di Bacino della Puglia, dalla carta Idro-geo-morfologica della Regione Puglia e riportata nella tavola 6.1.2.

4) Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nella tavola 6.1.2.

Art. 45 Indirizzi per le componenti idrologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

- a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
- b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
- c. limitare e ridurre nella misura del possibile le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico, oltre che al miglioramento delle condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
- d. conservare gli elementi di naturalità, delle componenti idrologiche mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, costieri e fluviali promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica,

compensando l'incremento dei suoli urbanizzati, la lavorazione industriale dei suoli agricoli e di pratiche non rispettose delle morfologie naturali.

- e. garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti ideologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

3. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di incrementare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.

4. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturazione dei paesaggi degradati.

5. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 44, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di permeabilità dei suoli.

Art. 46 Direttive per le componenti idrologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo 1a, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60.
- b. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo 1b, promuovono il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, riqualificando le reti di canali e strade poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali.
- c. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo 3, prevedono ove necessario interventi di riqualificazione e rinaturazione al fine di: i) creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili); ii) potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra; iii) contrastare il processo di formazione di fronti costieri lineari continui.
- d. ai fini in particolare del perseguimento degli indirizzi 3 e 4, promuovono progetti di declassamento delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione e la loro riqualificazione paesaggistica in percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali.
- e. ai fini in particolare del perseguimento dell'indirizzo 3, prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:

- l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati;
 - l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
 - l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
 - la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
 - la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti;
- f. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale;
- g. dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle fasce sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina in materia di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni e promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche d'ingegneria naturalistica e di architettura del paesaggio. Contestualmente individuano nei loro piani aree, esterne alle fasce sottoposte a tutela, dove localizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette fasce in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

Art. 47 Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi”

1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 43, punti 1) e 2), si applicano le seguenti prescrizioni:

2. **Non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali indicate al comma 3;
- a2) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata, anche prevedendo specifiche incentivazioni consentite da norme regionali o atti di governo del territorio;
- a3) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;
- a4) la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;
- a5) interventi di trasformazione del suolo che comportino aumento della superficie impermeabile, fatta eccezione per le opere specificamente indicate al comma 3;
- a6) interventi di escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;
- a7) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto al punto 3;
- a8) la realizzazione di nuovi tracciati viari carrabili che prevedano la completa impermeabilizzazione del suolo nonché la modificazione dell'assetto orografico;
- a8) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a9) la eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio

costiero o lacuale;

a10) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

3. Sono ammissibili ed eventualmente incentivati, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino le seguenti trasformazioni:

- b1) la manutenzione straordinaria con la sostituzione di parti e ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, ove questi siano in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, nonché integrazione di manufatti a destinazione residenziale legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili,
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
 - non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
 - promuovono attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio.
- b2) la realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;
- b3) la realizzazione di strutture a carattere provvisorio e rimovibili di piccole dimensioni, per attività connesse alla produzione agricola o alla balneazione e al tempo libero che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità della costa, dei laghi e dei corsi d'acqua e della loro percorribilità;
- b4) movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se finalizzati a ripristinare i caratteri morfologici originari del contesto;
- b5) l'adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;
- b6) la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio unicamente al servizio delle attività esistenti, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino l'aumento di superficie impermeabile, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico.
- b7) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva;
- b8) l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie, di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;

- b9) interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
- b10) sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto idrogeologico e progetti di sistemazione ambientale estesi comunque all'intera "unità fisiografica" di appartenenza, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
- b11) la realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale;
- b12) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove;
- b13) la realizzazione di attrezzature per la balneazione con carattere stagionale, realizzate con elementi modulari, flessibili e di facile rimozione e materiali ecocompatibili, secondo quanto previsto dalla L.r. 23 giugno 2006, n. 17, "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", nonché dal Piano regionale delle Coste;
- b14) opere portuali e relativi servizi, secondo quanto previsto dalla L.r. 23 giugno 2006, n. 17, "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", nonché dal Piano regionale delle Coste.

Art. 48 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 43, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Fatte salve le disposizioni previste dai PAI, **non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali indicate al comma 3;
- a2) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata, anche prevedendo specifiche incentivazioni consentite da norme regionali o atti di governo del territorio;
- a3) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;
- a4) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal prae) e per quanto specificamente indicato al comma 3;
- a5) la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la sua fruibilità visiva, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;
- a6) la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi

colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

- a7) la trasformazione profonda dei suoli, il dissodamento o il movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- a8) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto al punto 3;
- a9) la realizzazione di nuovi tracciati viari o l'adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità.
- a10) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni,
- a11) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

3. **Sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino:

- b1) il mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura ecc.);
- b2) la manutenzione straordinaria con la sostituzione di parti e ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, ove questi siano in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, nonché integrazione di manufatti a destinazione residenziale legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
 - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
 - non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti.
 - promuovono attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio.
- b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica e che utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti paesaggistici ed ecologici indotti;
- b4) la realizzazione di infrastrutture a rete purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, rispettino l'assetto morfologico e idrologico dei luoghi e prevedano un corretto inserimento paesaggistico;
- b5) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrato pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove;
- b6) l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie, di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti

idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;

- b7) la realizzazione di reti per la “mobilità dolce” correttamente inserite nel paesaggio;
- b8) la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all’alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque, nonché la trasformazione naturale delle opere di difesa idraulica che si sono rivelate inefficaci alla messa in sicurezza dei corsi d’acqua;
- b9) l’ampliamento di cave attive, per un massimo del 50% della superficie autorizzata, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi, compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d’acqua, nella sola fascia di 150 m dalle sponde o piedi degli argini, e fatta salva la specifica disciplina dettata dal Piano Regionale delle Attività Estrattive.
- b10) la realizzazione di strutture a carattere provvisorio e rimovibili di piccole dimensioni, per attività connesse alla produzione agricola o al tempo libero che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino l’aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
- b11) la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio unicamente al servizio delle attività esistenti, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino l’aumento di superficie impermeabile, garantendo la salvaguardia delle specie autoctone esistenti o prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico.

Art. 49 Prescrizioni per i “Corsi d’acqua d’interesse paesaggistico”

1. Fatte salve le disposizioni previste dai PAI, nei territori interessati dalla presenza di corsi d’acqua d’interesse paesaggistico, come definiti all’art. 43, punto 4, si applicano le prescrizioni previste per i “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” dall’art. 4, commi 2 e 3.

Art. 50 Prescrizioni per le “Sorgenti”

1. Nei territori interessati dalla presenza di sorgenti, come definiti all’art. 44, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione delle opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali, alla messa in sicurezza delle aree o al miglioramento del deflusso delle acque, e strettamente legate alla tutela della sorgente;
- a2) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata, anche prevedendo specifiche incentivazioni consentite da norme regionali o atti di governo del territorio;
- a3) la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- a4) la trasformazione profonda dei suoli, il dissodamento o il movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

- a5) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia;
- a6) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a7) la realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità.
- a8) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni,
- a9) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

3. **Sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino:

- b1) il mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti destinati ad attività connesse con la presenza della sorgente, che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico e che non interferiscano con il regime idraulico;
- b2) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica e che utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti paesaggistici ed ecologici indotti;
- b3) la realizzazione di infrastrutture a rete purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, rispettino l'assetto morfologico e idrologico dei luoghi e prevedano un corretto inserimento paesaggistico;
- b4) la realizzazione di reti per la "mobilità dolce" correttamente inserite nel paesaggio;
- b5) la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque, nonché la trasformazione naturale delle opere di difesa idraulica che si sono rivelate inefficaci alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua;

Art. 51 Individuazione delle componenti geomorfologiche e controllo paesaggistico

1. Le componenti geomorfologiche individuate dal PPTR si articolano in ulteriori contesti paesaggistici costituiti da:

- 1) Versanti; 2) Lame e Gravine; 3) Doline; 4) Grotte; 5) Geositi; 6) Inghiottitoi; 7) Cordoni dunari.

2. Per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui al comma 1, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata ad accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 88.

Art. 52 Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti geomorfologiche

1) Versanti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%, come individuate nella tavola 6.1.1.

2) Lame e Gravine (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica, come delimitati nella tavola 6.1.1.

3) Doline (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi, come individuate nella tavola 6.1.1.

4) Grotte (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica, come individuate nella tavola 6.1.1 con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente definita nei piani comunali legittimante adeguati al PUTT/P. L'esatta localizzazione delle cavità sotterranee è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.

5) Geositi (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario; calanchi, vale a dire particolari morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitica ad opera degli agenti atmosferici; alcuni siti di primaria importanza geologica (fra i quali Cave di Bauxite, Pietre Nere, Faraglioni), come delimitati nella tavola 6.1.1 con relativa fascia di salvaguardia pari a 150 m o come diversamente definita nei piani comunali legittimante adeguati al PUTT/P.

6) Inghiottitoi (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a sviluppo prevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare le falde idriche profonde, come delimitati nella tavola 6.1.1 con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m.

7) Cordoni dunari (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche, come individuati nella tavola 6.1.1.

Art. 53 Indirizzi per le componenti geomorfologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:

- a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
- b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

3. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica devono essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di

contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

Art. 54 Direttive per le componenti geomorfologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;
- b. individuano le lame e gravine ricadenti nel loro territorio quale parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologica regionale.
- c. dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle fasce sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina in materia di ripristino ecologico dei sedimenti e di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni. Contestualmente individuano aree, esterne alle fasce sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette fasce in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

2. Gli enti locali, nei piani urbanistici di competenza, individuano le doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico e le sottopongono alla disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordonali dunari".

3. Le componenti geomorfologiche puntualmente individuate e incluse nel "Catasto dei geositi" di cui all'art. 3 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordonali dunari".

4. Le grotte puntualmente individuate e incluse nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle prescrizioni previste dalle presenti norme per le "Grotte".

Art. 55 Prescrizioni per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 52, punto 1), fatte salve le disposizioni in materia di vincolo idrogeologico e le disposizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;
- a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle

prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia, fatta eccezione per l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie, di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione.

a5) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie con palificazioni, la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali, fatte salve le linee di allacciamento domestico e le opere di cui all'art. 92.

3. Tutti gli interventi ammissibili, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti e garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli.

Art. 56 Prescrizioni per le "Lame e gravine"

1. Fatte salve le disposizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definiti all'art. 52, punto 2), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che comportano:

a1) la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali indicate al comma 3;

a2) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata, anche prevedendo specifiche indicazioni sui criteri di rinaturalizzazione ecologica dei sedimenti e le incentivazioni consentite da norme regionali o atti di governo del territorio;

a3) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal PRAE);

a5) la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la sua fruibilità visiva, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;

a6) la rimozione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a7) la trasformazione profonda dei suoli, il dissodamento o il movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a8) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia;

- a9) la realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità;
- a10) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni;
- a11) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

3. Sono ammissibili ed eventualmente incentivati, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino:

- b1) il mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura ecc.);
- b2) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto ecologicamente orientato esteso all'intera unità idrografica e che utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti ecologici e paesaggistici indotti;
- b3) infrastrutture a rete purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, rispettino l'assetto morfologico e idrologico dei luoghi e prevedano un miglioramento della efficienza ecologica dell'ecosistema fluviale e un corretto inserimento paesaggistico;
- b4) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove;
- b5) la realizzazione di reti per la "mobilità dolce" correttamente inserite nel paesaggio;
- b6) la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque, nonché la trasformazione naturale delle opere di difesa idraulica che si sono rivelate inefficaci alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua;

Art. 57 Prescrizioni per le "Grotte"

1. Nei territori interessati dalla presenza di grotte, come definiti all'art. 52, punto 4), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) la modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;
- a2) interventi di nuova edificazione di qualsiasi natura;
- a3) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia;
- a4) la recinzione di suoli che riduca l'accessibilità e fruibilità visiva del contesto paesaggistico;
- a5) la trasformazione profonda dei suoli, il dissodamento o il movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- a6) nuove attività estrattive e ampliamenti;

- a7) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni;
- a8) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

3. **Sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino:

- b1) la realizzazione di strutture a carattere provvisorio e rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;
- b2) modificazioni degli edifici esistenti, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
 - Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b3) la realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi;
- b4) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.

Art. 58 Prescrizioni per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi” e i “Cordoni dunari”

1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi, Inghiottitoi e Cordoni dunari, come definiti all'art. 52, punti 5), 6), e 7), fatte salve le disposizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) la modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;
- a2) interventi di nuova edificazione di qualsiasi natura;
- a3) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia;
- a4) la recinzione di suoli che riduca l'accessibilità e fruibilità visiva del contesto paesaggistico;
- a5) la trasformazione profonda dei suoli, il dissodamento o il movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- a6) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a7) la forestazione delle doline.;
- a8) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni;

a9) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

3. **Sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino:

- b1) la realizzazione di strutture a carattere provvisorio e rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;
- b2) modificazioni degli edifici esistenti, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
 - Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b3) la realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi;
- b4) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrato pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.

CAPO III

STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE

Art. 59 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico

1. Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal PPTR si articolano in beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Boschi e macchie; 2) Zone umide Ramsar.

3. Per i beni di cui al comma 2, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.

4. Gli ulteriori contesti paesaggistici sono costituiti da:

1) Aree umide di interesse paesaggistico; 2) Prati e pascoli naturali; 3) Formazioni arbustive in evoluzione naturale.

5. Per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui al comma 4, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata ad accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 88.

Art. 60 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali

1) Boschi e macchie (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice)

Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nella tavola 6.2.1.

2) Zone Umide Ramsar (art 142, comma 1, lett. i, del Codice)

Consistono nelle zone incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, come delimitate nella tavola 6.2.1.

Art. 61 Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali

1) Aree umide di interesse paesaggistico (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile, come delimitati nella tavola 6.2.1.

2) Prati e pascoli naturali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali utilizzate come foraggere a bassa produttività, ancorché sottoposti a cambiamento di destinazione d'uso colturale mediante dissodamento, frantumazione e macinazione del banco roccioso. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nella tavola 6.2.1.

3) Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, come delimitati nella tavola 6.2.1.

Art. 62 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
- b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, fito vegetazionale esistente;
- b. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- c. rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
- d. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili,

rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

3. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
- e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

4. Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- e. l'incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- f. la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g. la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

5. Nelle zone umide Ramsar e nelle aree umide di interesse regionali è necessario favorire:

- a. la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali effettuando gli interventi di manutenzione che prevedono il taglio delle vegetazione in maniera alternata solo su una delle due sponde nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri;
- b. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;

6. Nelle zone umide Ramsar e nelle aree umide di interesse regionali è necessario garantire:

- a. che tutte le acque derivanti da impianti di depurazione dei reflui urbani, qualora siano riversate all'interno delle zone umide, vengano preventivamente trattate con sistemi di fitodepurazione da localizzarsi al di fuori delle zone umide stesse.

6. Nelle aree degradate per effetto di pratiche di "spietramento" è necessario favorire, anche predisponendo forme di premialità ed incentivazione:

- a. la riconnessione e l'inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete Ecologica regionale, riqualificando i paesaggi della steppa mediterranea e mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi;

- b. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero dei pascoli;
- c. il rilancio dell'economia agro-silvo-pastorale.

Art. 63 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:

- a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere.

Art. 64 Prescrizioni per "Boschi e macchie"

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi e macchie, come definiti all'art. 60, punto 1), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) la trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale e di quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: divieto di taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- a2) l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);
- a3) la nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
- a4) l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;
- a5) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia;
- a6) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni,
- a7) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

- a8) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a9) l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati e delle risorgive.

3. **Sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino:

- b1) modificazioni degli edifici esistenti, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
 - Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b2) interventi di demolizione senza ricostruzione o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata;
- b3) ampliamenti dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, garantendo il carattere provvisorio dei manufatti, la salvaguardia della vegetazione arborea esistente e interventi di imboscamento e nuovi impianti vegetazionali impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
- b4) lavori di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
- b5) la divisione dei fondi realizzata:
 - con muretti a secco nel rispetto dei tipi architettonici locali e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre calcaree montate e incrociate a secco senza l'uso di leganti cementizi;
 - mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone;
 - con recinzioni a rete solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi ad alto valore paesaggistico e faunistico;
 - garantendo un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
- b6) la manutenzione e il ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- b7) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati attraversamenti per la fauna.

Art. 65 Prescrizioni per le “Zone umide Ramsar”

1. Nelle zone umide Ramsar, come definite all’art. 60, punto 2), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) modificazione dello stato dei luoghi che non sia finalizzata al mantenimento dell’equilibrio ecosistemico e alla protezione della fauna e della flora;
- a2) nuova edificazione;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a4) la bonifica e il prosciugamento, anche se solo temporaneo; la variazione improvvisa e consistente del livello dell’acqua; la riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
- a5) l’utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).
- a6) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia;
- a7) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni;
- a8) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

3. **Sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportano:

- b1) modifiche degli edifici esistenti, senza aumento di volumetria e di superficie coperta, con esclusione della demolizione e ricostruzione, che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico utilizzando tecnologie e tipologie coerenti con i valori di contesto, che non comportino l’aumento di superficie impermeabile e che comportano interventi di imboschimento e nuovi impianti vegetazionali soprattutto nelle aree di bordo coerenti con i contingenti floro vegetazionali dell’habitat naturale;
- b2) la realizzazione di strutture a carattere provvisorio e rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;
- b3) la realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione del tracciato non compromettano gli elementi naturali oggetto di tutela.

Art. 66 Prescrizioni per le “Aree umide di interesse paesaggistico”

1. Nelle aree umide di interesse paesaggistico, come definiti all’art. 61, punto 1, si applicano le prescrizioni previste per le “Zone umide Ramsar” dall’art. 65, comma 2, lettere da a1) ad a6) e comma 3, lettere da b1) a b3).

Art. 67 Prescrizioni per “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni arbustive in evoluzione

naturale”

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 61, punto 2), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) la rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale;
- a2) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal prae) e per quanto specificamente indicato al comma 3;
- a3) l'apertura di nuove strade e l'impermeabilizzazione di strade rurali;
- a4) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto al punto 3;
- a5) l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati e delle risorgive;
- a6) il dissodamento e la macinazione delle pietre, nelle aree a pascolo naturale;
- a7) la conversione delle superfici a vegetazione naturale ad altri usi.

3. **Sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino:

- b1) manutenzione straordinaria con la sostituzione di parti e ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, ove questi siano in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, nonché integrazione di manufatti a destinazione residenziale legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
 - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
 - assicurino l'incremento della superficie permeabile
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
 - comportino nuovi impianti vegetazionali soprattutto nelle aree di bordo coerenti con i contingenti floro vegetazionali dell'habitat naturale;
- b2) interventi di demolizione senza ricostruzione o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata opportunamente incentivati dagli strumenti urbanistici comunali;
- b3) ampliamenti dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, garantendo il carattere provvisorio dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;

- b4) l'ampliamento di cave attive, per un massimo del 50% della superficie autorizzata, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi e fatta salva la specifica disciplina dettata dal Piano Regionale delle Attività Estrattive;
- b5) l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie, di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
- b6) la divisione dei fondi realizzata:
- con muretti a secco nel rispetto dei tipi architettonici locali e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre calcaree montate e incrociate a secco senza l'uso di leganti cementizi;
 - mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone;
 - con recinzioni a rete solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi ad alto valore paesaggistico e faunistico;
 - garantendo un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
- b9) la manutenzione e il ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- b10) il miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati attraversamenti per la fauna;
- b11) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.

Art. 68 Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e controllo paesaggistico

1. Le componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica individuate dal PPTR si articolano in beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici.
2. I beni paesaggistici sono costituiti da:
 - 1) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei parchi.
3. Per i beni di cui al comma 2, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice
4. Gli ulteriori contesti paesaggistici sono costituiti da:
 - 1) siti di rilevanza naturalistica.
5. Per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui al comma 4, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata ad accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 88.

Art. 69 Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1) Parchi e Riserve (art. 142, comma 1, lett. f, del Codice)

Consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne, come delimitate nella tavola 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Esse ricomprendono:

- a) Parchi Nazionali, aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394.
- b) Riserve Naturali Statali; aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394.
- c) Parchi Naturali Regionali; aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 2 della L.r. 24 luglio 1997, n. 19.
- d) Riserve Naturali Regionali integrali o orientate, sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 2 della L.r. 24 luglio 1997, n. 19.

2) Siti di rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico, come delimitati nella tavola 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Essi ricomprendono:

- a) Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12.1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa".
- b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che,

nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

- c) Siti di Interesse Nazionale (SIN) e Siti di Interesse Regionale (SIR), sono quei siti che contengono habitat e specie ritenuti importanti alla scala nazionale e regionale pur non essendo negli allegati della Dir. 92/43/CEE (Dir. Habitat).

Art. 70 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.

2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

Art. 71 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani, i regolamenti, i piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del PPTR, oltre che agli obiettivi di qualità e alle normative d'uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina specifica di settore, per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000. Detti piani e regolamenti assumono le discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPTR.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le aree naturali protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale di cui all'elaborato n. 4.2.1 e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione coerentemente con la specifica normativa vigente;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, sempre nell'ottica della continuità e della connessione ai fini della definizione di una Rete Ecologica di maggiore dettaglio;
- c. assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;

- d. disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere.

Art. 72 Prescrizioni per i Parchi e le Riserve

1. La disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette e/o norme di salvaguardia, piani di gestione e regolamenti.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.

3. Nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 69, punto 1), ai fini della tutela paesaggistica **non sono ammissibili**, fatto salvo quanto diversamente previsto da piani, regolamenti e misure di salvaguardia per le aree protette:

- a1) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia, fatta eccezione per quelli di pertinenza di insediamenti esistenti o destinati all'autoconsumo e integrati nelle relative strutture già esistenti, di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
- a2) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a3) interventi che prevedano la rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
- a4) interventi che prevedano l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art. 73 Prescrizioni per i siti di rilevanza naturalistica

1. La disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette e/o norme di salvaguardia, piani di gestione e regolamenti.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie dei siti naturalistici, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.

3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 69, punto 2), ai fini della tutela paesaggistica **non sono ammissibili**, fatto salvo quanto diversamente previsto da piani, regolamenti e misure di salvaguardia transitorie dei siti di interesse naturalistico o da vigenti atti di governo del territorio:

- a1) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia, fatta eccezione per quelli di pertinenza di insediamenti esistenti o destinati all'autoconsumo e integrati nelle relative strutture già esistenti, di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;

- a2) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a3) interventi che prevedano la rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
- a4) interventi che prevedano l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

CAPO IV

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

Art. 74 Individuazione delle componenti culturali e insediative e controllo paesaggistico

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR si articolano in beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici.
2. I beni paesaggistici sono costituiti da:
 - 1) aree soggette a vincolo paesaggistico; 2) zone gravate da usi civici; 3) zone di interesse archeologico.
3. Per i beni di cui al comma 2, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.
4. Gli ulteriori contesti paesaggistici sono costituiti da:
 - 1) Città storica; 2) Testimonianze della stratificazione insediativa; 3) Uliveti monumentali; 4) Paesaggi agrari di interesse paesaggistico.
5. Per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui al comma 4, punti 2) e 3), ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata ad accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 88.
6. Per le Zone di interesse archeologico e per le Testimonianze della stratificazione insediativa i risultati delle attività di verifica delle evidenze archeologiche sepolte e il progetto di valorizzazione degli eventuali rinvenimenti di cui al comma 3 dell'art. 81 "Prescrizioni per le testimonianze della stratificazione insediativa", costituiscono parte integrante della Relazione paesaggistica e sono valutati dall'Amministrazione competente ai fini del controllo paesaggistico.

Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative

1) Aree soggette a vincolo paesaggistico (art. 136 del Codice)

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice, e comprendono le aree sottoposte a vincolo dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497 nonché i Decreti Ministeriali 1 Agosto 1985 (c.d. "Galassini"), come delimitate nella tavola 6.3.1.

2) Zone gravate da usi civici (art 142, comma 1, lett. h, del Codice)

Consistono nelle zone gravate da usi civici, la cui presenza è identificata nella tavola 6.3.1, attraverso l'indicazione degli interi fogli di mappa catastale interessati dalla presenza di tali aree.

3) Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice)

Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici, anche non emergenti, costituenti parte integrante del territorio. In tali zone, individuate nella tavola 6.3.1, che si caratterizzano per l'attitudine alla conservazione e fruizione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico, si ravvisa l'esigenza di preservare il complessivo habitat territoriale.

Rientrano nelle zone di interesse archeologico:

- a) le aree, anche se non sottoposte a vincolo storico-culturale, oggetto di indagini di scavo archeologico o che conservano evidenze di carattere monumentale ancora visibili e non esclusivamente sepolte, con relativa fascia di salvaguardia della profondità di mt 100 dal loro perimetro esterno, o come diversamente definita nei piani comunali legittimante adeguati al PUTT/P;
- b) le aree appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, di cui al DM 22 dicembre 1983, costituenti il "Parco dei tratturi della Puglia" (L.r. 23 dicembre 2003, art. 1), in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, con relativa fascia di salvaguardia della profondità di 100 m dal loro perimetro esterno o come diversamente definita nei piani comunali dei tratturi legittimante vigenti;
- c) le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione del PPTR, ivi compresi i provvedimenti di cui all'art. 157, comma 1, lett. d) ed e) e comma 2 del Codice.

Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici riguardanti le componenti culturali e insediative

1) Città storiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nella tavola 6.3.1.

Esse ricomprendono:

- a) la città antica, parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle molteplici addizioni relative alle successive civiltà entro la cinta muraria o altre delimitazioni naturali o artificiali.
- b) la città moderna, parte di espansione fuori mura dei nuclei urbani, riguardante una stratificazione di due o tre secoli fino agli anni Quaranta del Novecento, caratterizzata da urbanizzazioni compatte, spazi pubblici, modeste e lente addizioni e consumo di suolo.

2) Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in tutti i siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressioni dei caratteri identitari del territorio regionale, come individuati nella tavola 6.3.1.

Essi ricomprendono:

- a) i beni architettonici meritevoli di tutela diffusi nel territorio extraurbano di particolare valore tradizionale ed espressione della memoria storica del territorio, compresi gli immobili già tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, per i quali la disciplina specifica è fatta salva;
- b) le aree con delimitazione poligonale, che individuano siti archeologici sepolti la cui evidenza, attualmente leggibile, è costituita dal rinvenimento di reperti sulla superficie dei

terreni o dalla presenza di tracce individuate tramite fotografia aerea o altri strumenti diagnostici; tali aree sono riportate nella Carta dei Beni culturali della Regione come siti archeologici localizzati nelle loro reali dimensioni e delimitate con geometria poligonale;

- c) una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei beni e delle aree di cui al punto a) e b), della profondità di 100 m o come diversamente definita nei piani comunali legittimamente adeguati al PUTT/P, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono ubicati.

3) Gli uliveti monumentali, (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale coperte da uliveti che rivestono carattere di monumentalità come definiti ai sensi della L.r. 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

4) Paesaggi rurali di interesse paesaggistico (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

- a. il paesaggio dei trulli, identificato in quella parte di territorio murgiano la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione tra le componenti antropiche, agricole e insediative, e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi, oltre che alla peculiarità delle forme costruttive e dell'abitare, come individuato nella tavola 6.3.1.

Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

- a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
- b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
- c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
- d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
- e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città storiche (antiche e moderne), con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
- f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei territori rurali storici di interesse paesaggistico;
- g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

2. Nella fascia di salvaguardia di 100 m intorno alle “zone di interesse archeologico” di cui all’art 75 e intorno alle “Testimonianze della stratificazione insediativa” di cui all’art 76, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza, anche mediante accordi con la Regione, gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:

- a) approfondiscono il livello di conoscenze della Carta dei Beni Culturali della Regione - CBC (tav. 3.2.5):
 - analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;
 - ove necessario, rettificando la localizzazione e perimetrazione e arricchiscono la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;
 - curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa ed incerta;
- b) con riferimento alle aree con localizzazione puntiforme (certa ed incerta), curano che qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi sia preceduta dall'effettuazione di indagini preliminari in prima istanza non distruttive (ricognizioni archeologiche sistematiche effettuate da una squadra di archeologi specializzati, indagini aerofotografiche, indagini geognostiche), in seconda istanza distruttive (saggi di scavo archeologico) che consentano di verificare la reale estensione del sito;
- c) individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;
- d) individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;
- e) definiscono criteri e metodi di recupero, trasformazione, modifica delle destinazioni d'uso che assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storico-culturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.r. 27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (4.4.4), per il regolamento edilizio tipo regionale (elaborato 4.4.6) e per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (4.4.7);
- f) Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insieme di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale n. 5 “Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali”;
- g) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come censiti a norma degli artt. 4

e 5 della L.r. 14/2007;

- h) ridefiniscono l'ampiezza della fascia dal perimetro esterno delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;
- i) curano che nella fascia di tutela e valorizzazione che circonda le testimonianze della stratificazione insediativa, sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;
- j) al fine del perseguimento in particolare dell'indirizzo 1c approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.r. 28 gennaio 1998, n. 7.

2. Al fine del perseguimento in particolare dell'indirizzo 1e, i Comuni, nei piani urbanistici di competenza, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.r. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

- a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica, per individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione rispettivamente della città antica e della città moderna;
- b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città storica, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.); evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare nella città antica quelle residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti e non consentendo l'edificabilità oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, in quanto da destinarsi ad usi urbani o collettivi; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

3. Al fine del perseguimento in particolare degli indirizzi da f) a i), gli enti locali, nei piani urbanistici di competenza, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.r. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

- a) riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di interesse paesaggistico meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali integri che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari;
- b) sottopongono i paesaggi rurali di interesse paesaggistico a specifiche discipline finalizzate

alla salvaguardia e la riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);

- c) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il regolamento edilizio tipo regionale (elaborato 4.4.6) e per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.7).

4. I comuni nei Piani Comunali dei Tratturi di cui alla L.r. 23 dicembre 2003, n. 29 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi" ridefiniscono l'ampiezza della fascia dal perimetro esterno delle aree appartenenti alla rete dei tratturi, allo scopo di garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui esse sono inserite, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il tronco armentizio e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva. Curano che in questa area siano evitate ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, e individuano i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Art. 79 Prescrizioni per le aree soggette a vincolo paesaggistico

1. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, come definite all'art. 75, punto 1), si applicano le seguenti prescrizioni:

2. **Non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che:

- a1) comportano modificazioni dello stato dei luoghi che possono compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici evidenziati nei singoli provvedimenti di vincolo.

3. **Sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR, comportano modificazioni dello stato dei luoghi:

- b1) coerenti con le finalità di tutela evidenziate nei provvedimenti di vincolo;
- b2) funzionali alla valorizzazione e fruizione dei valori paesaggistici evidenziati nei provvedimenti di vincolo;
- b3) finalizzate al restauro o il ripristino di valori paesaggistici cancellati o sostituiti da trasformazioni dello stato dei luoghi in contrasto con detti valori.

Art. 80 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico

1. Nelle zone di interesse archeologico, come definite all'art. 75, punto 3) si applicano le seguenti prescrizioni:

2. **Non sono ammissibili** piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;

- a2) la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto al punto 3;
- a4) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata, anche prevedendo specifiche incentivazioni consentite da norme regionali o atti di governo del territorio;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per quanto specificamente indicato al comma 3;
- a6) arature profonde (maggiore di 30 centimetri o diversa misura disposta dalla Soprintendenza archeologica) e nuovi impianti di colture arboree (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;
- a7) deposito di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
- a8) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni,
- a9) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.
- a10) la costruzione di strade incassate (che comportino scavo sotto il livello di campagna) e in sopraelevazione (sia strade normali su riporto di terra/materiali inerti che strade su viadotti).

3. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici di cui alla Parte II del Codice e previa attività di verifica delle evidenze archeologiche sepolte, nonché presentazione di un progetto di valorizzazione degli eventuali rinvenimenti, **sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR, comportino le seguenti trasformazioni:

- b1) opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche, fatta salva la applicazione della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica;
- b2) il mantenimento e la ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione, di manufatti edilizi e di attrezzature esistenti destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione dei reperti archeologici, purché si garantisca un corretto inserimento paesaggistico;
- b3) la realizzazione di recinzioni e la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute, connesse con la tutela e valorizzazione dei reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica etc.), purché non comportino movimenti o sistemazione di terreno oltre la profondità di 15 cm o diversa misura disposta dalla Soprintendenza archeologica, e purché la collocazione e i caratteri tipologici non siano in contrasto con i valori paesaggistici delle aree;
- b4) la realizzazione di strutture rimovibili connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione insediativa, a condizione che rivestano carattere provvisorio, siano facilmente rimovibili, siano collocate al di sopra del piano di campagna attuale in modo da non comportare attività di scavo ed evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei siti;
- b5) la realizzazione di infrastrutture a rete per impianti necessari alla valorizzazione e tutela dei siti archeologici o al servizio degli insediamenti esistenti, completamente interrati o di superficie purché la posizione e la disposizione planimetrica del tracciato non

compromettano la valorizzazione dei reperti;

- b6) la realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati e collegamenti viari carrabili o pedonali non asfaltati, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione dell'area, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno con interventi di tipo reversibile e materiali compatibili con il contesto paesaggistico.

4. Nella fascia della profondità di 100 m di cui al punto 3, lettere a) e b) dell'art 75, **sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino le seguenti trasformazioni:

- b7) la manutenzione straordinaria con la sostituzione di parti e ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, ove questi siano in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e le finalità di tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui gli immobili e aree costituenti testimonianza della stratificazione insediativa sono inseriti, nonché l'integrazione di manufatti a destinazione residenziale legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
- assicurino l'incremento della superficie permeabile;
- siano funzionali alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

- b8) l'adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

- b9) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva;

- b10) l'ampliamento di cave attive, per un massimo del 50% della superficie autorizzata, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi e fatta salva la specifica disciplina dettata dal Piano Regionale delle Attività Estrattive;

- b11) l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie, di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;

- b12) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove;

- b13) la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio unicamente al servizio delle attività esistenti, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino l'aumento di superficie impermeabile, garantendo la salvaguardia delle specie autoctone esistenti o prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico.

Art. 81 Prescrizioni per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Sulla aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2), si applicano le seguenti prescrizioni:

2. **Non sono ammissibili**, salvo quanto disposto al successivo punto 4, piani e/o progetti e interventi che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione del sito fatta eccezione per le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei beni architettonici ed archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
- a2) nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio, ivi compresi gli impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per le opere specificamente indicate al comma 3;
- a3) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata, anche prevedendo specifiche incentivazioni consentite da norme regionali o atti di governo del territorio;
- a4) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per quanto specificamente indicato al comma 3;
- a5) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;
- a6) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto al punto 3;
- a7) escavazioni ed estrazioni di materiali, arature profonde (maggiore di 30 centimetri), rimozione della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva caratterizzante il paesaggio nella sua stratificazione storica, nonché nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;
- a8) deposito di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
- a9) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni;
- a10) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;
- a11) costruzione di strade incassate (che comportino scavo sotto il livello di campagna) e in sopraelevazione (sia strade normali su riporto di terra/materiali inerti che strade su viadotti).

3. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni architettonici e archeologici di cui alla parte II del Codice e preve attività di verifica delle evidenze archeologiche sepolte, attraverso l'effettuazione di indagini preliminari in prima istanza non distruttive, in seconda istanza distruttive che consentano di verificare la reale estensione del sito archeologico, **sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR, comportino le seguenti trasformazioni:

- b1) opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche, fatta salva la applicazione della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica;
- b2) il mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione, destinati ad attività connesse con la tutela e

valorizzazione delle testimonianze della stratificazione insediativa, che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico;

- b3) la realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute, comunque connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione insediativa (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, etc.), la cui collocazione e tipologia non siano in contrasto con i valori paesaggistici delle aree e che non comportino movimenti o sistemazione di terreno oltre la profondità di 30 cm, o alterazioni dei valori storico-architettonici dei contesti tutelati;
- b4) la realizzazione di strutture rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione insediativa a condizione che rivestano carattere provvisorio, siano facilmente rimovibili, siano collocate al di sopra del piano di campagna attuale in modo da non comportare attività di scavo ed evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei siti;
- b5) la realizzazione di infrastrutture a rete per impianti necessari alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, completamente interrati o di superficie purché la posizione e la disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la valorizzazione dei reperti archeologici e non compromettano i dei valori storico-architettonici presenti;
- b6) la realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati e collegamenti viari carrabili o pedonali non asfaltati, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione dell'area, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno con interventi di tipo reversibile e materiali compatibili con il contesto paesaggistico.

4. Nella fascia della profondità di 100 m di cui al punto 2 lettera c) dell'art 76, **sono ammissibili ed eventualmente incentivati**, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino le seguenti trasformazioni:

- b7) la manutenzione straordinaria con la sostituzione di parti e ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, ove questi siano in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, e le finalità di tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui gli immobili e aree costituenti testimonianza della stratificazione insediativa si trovano, nonché integrazione di manufatti a destinazione residenziale legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
 - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
 - assicurino l'incremento della superficie permeabile;
 - siano funzionali alla tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione insediativa;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b8) l'adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;
- b9) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva;
- b10) l'ampliamento di cave attive, per un massimo del 50% della superficie autorizzata, se

funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi e fatta salva la specifica disciplina dettata dal Piano Regionale delle Attività Estrattive;

- b11) l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie, di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
- b12) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove;
- b13) la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio unicamente al servizio delle attività esistenti, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino l'aumento di superficie impermeabile, garantendo la salvaguardia delle specie autoctone esistenti o prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico.

Art. 82 Prescrizioni per gli uliveti monumentali

1. Fatte salve le disposizioni previste dalla L.r. 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", nei territori interessati dalla presenza di uliveti monumentali, come definiti all'art. 76, punto 3), si applicano le prescrizioni per "Boschi e macchie" di cui all'art. 64, commi 2 e 3.

Art. 83 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR si articolano in ulteriori contesti paesaggistici costituiti da:

1) Strade a valenza paesaggistica; 2) Strade panoramiche; 3) Punti panoramici.

2. Per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui al comma 1, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata ad accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 88.

Art. 84 Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti dei valori percettivi

1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi, che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc...) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nella tavola 6.3.2.

2) Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti

significativi del paesaggio pugliese, come individuati nella tavola 6.3.2.

3) Punti panoramici (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nella tavola 6.3.2.

Art. 85 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi puntuali o lineari quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, punti panoramici, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario, includendo quelli individuati dal PPTR come fulcri visivi;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Art. 86 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti Locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.
2. Gli Enti Locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei punti panoramici e mettono a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce, definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione.
3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti territoriali attraversati.

CAPO V

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 87 Autorizzazione paesaggistica per i beni paesaggistici

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici come individuati all'art 39 non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. Gli interventi che comportino modificazione dello stato dei beni paesaggistici sono subordinati

all'autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice e alle relative procedure, fatta eccezione per gli interventi espressamente esclusi dal Codice nonché dalle leggi regionali.

3. L'autorizzazione paesaggistica non va richiesta per gli interventi ricadenti nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice. Per tali aree, l'autorizzazione paesaggistica va comunque richiesta ove si tratti di interventi su beni dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a), del Codice, e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere f) e i), del Codice.

4. Nei casi di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, l'amministrazione competente rilascia il permesso di costruire o gli altri titoli abilitativi, previa dichiarazione del progettista attestante che l'intervento richiesto ricade in detti casi.

5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente verifica la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR.

6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di contrasto prevale la più restrittiva, fatto salvo quanto espressamente specificato dalle stesse norme del PPTR.

7. L'autorizzazione paesaggistica per le opere per le quali sia già prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie è rilasciata dall'amministrazione competente previo accordo con l'autorità competente per la procedura di VIA, finalizzato alla semplificazione e alla maggiore efficacia del procedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

8. Per il rilascio dell'autorizzazione riguardante gli interventi di lieve entità si applicano procedure semplificate in conformità con le previsioni del Codice.

Art. 88 Accertamento di compatibilità paesaggistica per gli ulteriori contesti paesaggistici

1. La realizzazione di interventi che comportino modificazione dello stato degli ulteriori contesti paesaggistici di cui al Titolo VI, può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo abilitativo, della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi alle previsioni del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti.

2. L'accertamento di compatibilità è riservato alla Regione nelle stesse ipotesi previste espressamente in materia di autorizzazione paesaggistica, nonché nelle ipotesi di cui all'art. 92, comma 3.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, l'accertamento è svolto dalla Amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo secondo le modalità organizzative previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delegata.

4. Nelle ipotesi in cui il soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo, diverso dalla Regione, non abbia una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto ai sensi del comma 3, l'ente competente all'accertamento di compatibilità è il soggetto delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nel cui territorio ricade l'intervento da sottoporre al relativo accertamento.

5. I progetti per i quali si richiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere integrati dalla Relazione paesaggistica di cui all'art. 89.

6. Il provvedimento di accertamento di compatibilità è emanato entro 20 giorni dal ricevimento della relativa istanze. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento.

7. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dal rilascio del titolo abilitativo. Decorso tale periodo la parte non eseguita degli interventi progettati deve essere oggetto di nuovo accertamento di compatibilità paesaggistica.

8. L'esito dell'accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell'intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso dall'Amministrazione procedente alla Regione ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza e controllo, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata.

9. L'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" legittimamente identificati con deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione ai sensi delle disposizioni contenute nel PUTT/P (art. 1.03, comma 5) alla data di entrata in vigore del PPTR, oltre che per gli interventi ricadenti nelle aree di cui all'art. 142, commi 2 e 3, del Codice.

10. Per gli interventi ricadenti in aree interessate da una sovrapposizione di beni paesaggistici e di ulteriori contesti paesaggistici, l'accertamento di compatibilità paesaggistica è sostituito dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 87 rilasciata avendo riguardo alla disciplina di cui all'art. 41, comma 2.

Art. 89 Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del PPTR, emana con propria deliberazione un regolamento con il quale specifica ed integra i contenuti della relazione paesaggistica, con riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento.

Art. 90 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

1. La realizzazione di interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione delle aree gravemente compromesse o degradate, come individuate nelle schede degli ambiti paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett.b), del Codice ed, in particolare, dei detrattori costieri e dei waterfront da riqualificare o rigenerare di cui al Progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri" di cui all'art. 33, può avvenire in assenza di autorizzazione paesaggistica, previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPTR e dello strumento urbanistico comunale.

2. L'accertamento è svolto dalla stessa Amministrazione competente al rilascio del titolo edilizio, purché si tratti di enti che, secondo quanto previsto dal Codice, dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

3. L'esito dell'accertamento, unitamente alla indicazione della tipologia dell'intervento da realizzare, sono tempestivamente trasmessi dall'Amministrazione alla Regione, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, nonché della effettuazione di controlli a campione sugli interventi realizzati. L'individuazione, nell'ambito di tali controlli, di significative violazioni delle previsioni del PPTR e dello strumento urbanistico comunale adeguato determina la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ai comuni nei quali si

sono rilevate le violazioni.

Art. 91 Elenco delle autorizzazioni rilasciate

L'elenco istituito, conformemente in attuazione della disciplina dettata dal Codice, presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve essere trasmesso trimestralmente, oltre che alla Regione ed alla soprintendenza, anche all'Osservatorio di cui all'art. 10.

2. L'Osservatorio pubblica gli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 sul sito web di cui all'art. 14.

Art. 92 Realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico

1. Le opere pubbliche e le opere di interesse pubblico di competenza della Regione e degli Enti Locali possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici, purché in sede di autorizzazione paesaggistica, previo accordo con la Direzione regionale per i beni e le attività culturali, o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, con le procedure di cui al comma 3, si verifichi che dette opere:

- siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non siano localizzabili altrove.

2. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.

3. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici, l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 88 delle presenti norme è rilasciato dalla struttura organizzativa regionale competente, in esito ad una conferenza di servizi indetta dalla Amministrazione procedente, cui partecipano l'ente proponente e gli enti locali sul cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera.

4. Sono comunque consentiti gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità e determinati da cause imprevedibili o di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano localizzabili altrove. Superati i motivi di forza maggiore devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.

TITOLO VII
ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO

CAPO I
ADEGUAMENTO

Art. 93 Parere di compatibilità paesaggistica

1. Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto ai fini dell'adeguamento dei piani urbanistici e territoriali vigenti alle previsioni del PPTR, del controllo di compatibilità ai sensi della L.r. 27 luglio 2001, n. 20 nonché dell'espressione di altri atti di consenso regionale previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Il parere è espresso ai fini della verifica di coerenza e compatibilità del piano rispetto alla disciplina del PPTR, su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, con particolare riferimento:

- a) al quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo V;
- b) alla normativa d'uso ed agli obiettivi di qualità di cui alla scheda di ambito di riferimento;
- c) agli indirizzi, alle direttive, alle prescrizioni e alle linee guida del PPTR;
- d) ai Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

3. Il parere non è richiesto con riferimento alle aree e/o gli immobili ricompresi nei "territori costruiti" legittimamente identificati con deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione ai sensi delle disposizioni contenute nel PUTT/P (art. 1.03, comma 5) alla data di entrata in vigore del PPTR, oltre che per gli interventi ricadenti nelle aree di cui all'art. 142, commi 2 e 3, del Codice.

4. In sede di conferenza di servizi, il parere di compatibilità paesaggistica è espresso dalla competente struttura organizzativa regionale.

Art. 94 Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici e territoriali comunali e provinciali

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" generali di governo ed uso del territorio", i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. Per agevolare e coordinare l'adeguamento dei piani urbanistici e territoriali al PPTR la Regione, entro trenta giorni dalla data di approvazione del PPTR stesso, approva apposite istruzioni tecniche anche ai fini della indicazione degli standard informatici.

3. Il procedimento di adeguamento ha avvio con la convocazione da parte dell'Ente locale di una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per condividere e approfondire alla scala locale le conoscenze, gli obiettivi e le disposizioni normative del PPTR. Previa formale comunicazione inoltrata con anticipo di novanta giorni, la conferenza di co-pianificazione può essere convocata, nella medesima forma, dalla Regione.

4. Alle conferenze partecipano, oltre che la Regione, la Provincia o il Comune interessato, gli uffici ministeriali competenti ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e altri enti che abbiano

competenze in ragione del sistema di tutele presente nel territorio interessato.

5. lavori della conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della prima seduta.

6. Nella prima seduta della conferenza, l'Ente interessato sottopone alla conferenza stessa elaborati descrittivi, analitici e di sintesi, e interpretativi del patrimonio paesaggistico, nonché proposte di adeguamento dello strumento di pianificazione al PPTR. Nella medesima seduta, la conferenza assume determinazioni, oltre che sull'organizzazione dei propri lavori e la data di conclusione degli stessi, sulla localizzazione e perimetrazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici.

7. Qualora dagli approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, emergano errate localizzazioni o perimetrazioni dei beni e contesti di cui al comma 6, nonché altre simili imprecisioni e lacune degli elaborati del PPTR, l'Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR alla conferenza che, se da questa motivatamente condivise, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura dell'Osservatorio entro trenta giorni dalla seduta di cui al comma 6, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia di cui all'art. 14 e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Qualora entro il termine di cui al comma 5 si sia raggiunto l'accordo, il Sindaco o il Presidente della Provincia, entro i successivi trenta giorni, propone al Consiglio l'adozione dell'adeguamento del piano al PPTR seguendo le procedure previste per il controllo di compatibilità dalla LR 20/2001 per la formazione, rispettivamente, del PUG o del PTCP, con i relativi termini ridotti della metà. Se l'adeguamento non incide sulle previsioni insediative e il Consiglio comunale o provinciale non introduce modifiche all'adeguamento condiviso in sede di conferenza di copianificazione, la Giunta regionale ne prende atto.

9. Qualora entro termine di cui al comma 5 non si sia raggiunto l'accordo, si predisponde comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza di co-pianificazione svolti fino alla medesima data, evidenziando le diverse posizioni espresse in quella sede. Il Sindaco o il Presidente della Provincia, entro i successivi trenta giorni, propone al Consiglio l'adozione dell'adeguamento del piano al PPTR, seguendo le procedure previste per il controllo di compatibilità dalla LR 20/2001 per la formazione, rispettivamente, del PTCP o del PUG, con i termini ordinari previsti da detta legge.

10. Le procedure di cui ai commi 8 e 9 sono finalizzate alla sola espressione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 93.

11. La Regione incentiva l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR nelle forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

12. Il piano adeguato è trasmesso alla Regione, che nei successivi 30 giorni richiede al Ministero di verificare l'avvenuto adeguamento, in attuazione della disciplina dettata dal Codice.

13. Qualora il procedimento per la verifica da parte del Ministero non si concluda entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione, la stessa indice un'apposita conferenza di servizi cui partecipano oltre ai competenti uffici del Ministero, gli enti locali territorialmente interessati ed, ove necessario, gli altri enti o soggetti istituzionali eventualmente interessati.

Art. 95 Procedimento per il controllo di compatibilità nella formazione dei piani generali

1. Nell'ambito del procedimento per il controllo di compatibilità dei piani territoriali e urbanistici, provinciali o comunali, previsto dalla L.r. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo ed uso del territorio" e nel rispetto dei termini ivi indicati, la Giunta regionale esprime altresì il parere di

compatibilità paesaggistica, su istruttoria della struttura organizzativa regionale competente.

2. L'esito positivo del controllo di compatibilità è subordinato al favorevole parere regionale di compatibilità paesaggistica.

Art. 96 Procedimento di adeguamento dei Piani Urbanistici Esecutivi

1. Con riferimento ai Piani urbanistici esecutivi di cui all'art. 15 della L.r. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo ed uso del territorio", il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 93 è espresso dal rappresentante della struttura organizzativa regionale competente, nell'ambito della conferenza di cui all'art. 16, comma 5, della L.r. 27 luglio 2001, n. 20, qualora i piani esecutivi riguardino aree o immobili specificamente disciplinati dal PPTR.

2. Con riferimento ai Piani urbanistici esecutivi di cui alla L.r. 31 maggio 1980, n. 56 "Tutela e uso del territorio", il parere di cui all'art. 21 della stessa legge è espresso dal Comitato Urbanistico Regionale ai sensi dell'art. 92, del comma 2, previa istruttoria della struttura organizzativa regionale competente di cui al medesimo art. 92, finalizzata a garantire l'uniforme applicazione dei principi e criteri del PPTR. Tale parere sostituisce il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 93.

Art. 97 Adeguamento dei Piani di settore

1. Ai fini dell'adeguamento dei piani di settore il parere di compatibilità paesaggistica deve essere acquisito prima dell'adozione dei piani stessi, secondo le specifiche procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione o di variazione, privilegiando il metodo della co-pianificazione.

Art. 98 Adempimenti e adeguamento degli atti della programmazione e della pianificazione regionale

1. In attuazione dell'art. 2, comma 9, L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme generali di governo ed uso del territorio", la Regione entro un anno dall'entrata in vigore del PPTR provvede al coordinamento ed alla verifica di coerenza dei vigenti atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR.

2. I nuovi atti di programmazione e pianificazione regionale si conformano alle previsioni del PPTR.

3. L'Assessorato competente in materia di paesaggio svolge l'attività di coordinamento di cui ai commi 1 e 2, anche mediante l'adozione di appositi atti di indirizzo nonché mediante la convocazione di tavoli di concertazione tra i diversi Assessorati.

4. La verifica di coerenza degli atti di cui al comma 1 è assunta con deliberazione di Giunta regionale. Nell'ipotesi di verifica negativa la Regione provvede ai necessari adeguamenti al PPTR dei relativi atti di pianificazione o programmazione, secondo le specifiche procedure previste per gli stessi dalla normativa vigente in materia di formazione o di variazione.

Art. 99 Valutazione di coerenza

1. I Comuni per i quali, alla data di approvazione del PPTR, si sia concluso favorevolmente il procedimento di adeguamento rispetto al previgente PUTT/P, accertano e dichiarano la coerenza al PPTR con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da trasmettere alla Regione e al Ministero entro 90 giorni dall'approvazione del PPTR.

2. La valutazione di coerenza si considera definitivamente accertata se nei successivi 90 giorni non interviene un provvedimento motivato di diniego da parte della Regione e del Ministero.
3. Nel provvedimento di diniego sono espressamente riportate le motivazioni per le quali il piano non può ritenersi coerente con il PPTR ed eventualmente individuate le variazioni da apportarvi per renderlo coerente, con conseguente avvio del procedimento di adeguamento di cui all'art. 94.
4. La mancata trasmissione della deliberazione consiliare, nel termine indicato al comma 1, fa presumere la incoerenza del piano rispetto al PPTR e determina il conseguente obbligo di attivazione delle procedure di adeguamento di cui all'art. 94 .

Art. 100 Forme associative

1. E' facoltà degli Enti locali dare attuazione alla disciplina del PPTR utilizzando le forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ovvero predisponendo Piani urbanistici generali intercomunali ai sensi dell'art. 10 della L.r. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo ed uso del territorio".
2. Attraverso le forme associative di cui al comma 1, gli Enti locali possono altresì predisporre piani, progetti o azioni di area vasta, riguardanti aree o interi territori di più Comuni ricompresi all'interno di uno degli undici ambiti di paesaggio di cui al Titolo V, assumendo criteri di aggregazione coerenti con le finalità perseguite da detti strumenti.
3. La Regione individua modalità di sostegno agli Enti locali che utilizzino le forme associative di cui alla presente disposizione.

CAPO II MONITORAGGIO

Art. 101 Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla attuazione del PPTR e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati
2. In relazione all'attuazione del PPTR esso è finalizzato alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e alle previsioni ivi contenute, al miglioramento "in itinere" della efficacia delle procedure individuate nel raggiungimento degli obiettivi medesimi nonché alla tempestiva individuazione di imprevisti impatti negativi suscettibili di richiedere revisioni del PPTR .
3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio, di concerto con l'Autorità ambientale, l'ARPA e la struttura organizzativa regionale competente in materia di VAS, promuove idonee forme di coordinamento delle diverse competenze interne o esterne alla amministrazione regionale al fine di popolare gli indicatori di monitoraggio, per integrarli ove opportuno e per valutare in modo condiviso le tendenze emergenti dal monitoraggio del PPTR, conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".
4. E' compito dell'Osservatorio regionale per il paesaggio la redazione annuale di una Relazione di monitoraggio del PPTR, finalizzata a fornire informazioni sia sullo stato di attuazione del PPTR sia sulle tendenze di trasformazione del paesaggio pugliese attraverso il periodico aggiornamento degli indicatori previsti al cap. 7 del Rapporto Ambientale del PPTR. La Relazione contiene in particolare: il calcolo degli indicatori di realizzazione; valutazioni anche qualitative della capacità

del PPTR di raggiungere i risultati attesi; considerazioni relative al processo di attuazione del PPTR, ivi compresi eventuali esiti inattesi. Della relazione annuale e dei risultati del monitoraggio è data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti Web della Regione Puglia, dell'Osservatorio, dell'Autorità competente e dell'ARPA Puglia.

5. Gli indicatori di monitoraggio del PPTR contenuti nel Rapporto ambientale sono individuati alla scala regionale, al fine di garantire una rappresentazione complessiva delle tendenze in corso e degli effetti del PPTR.

6. Gli indicatori dovranno essere aggiornati annualmente in sede di monitoraggio, fatto salvo il termine quinquennale per l'aggiornamento degli indicatori non popolabili attraverso flussi di dati ordinariamente disponibili.

Art. 102 Integrazione degli indicatori regionali con indicatori locali

1. La VAS di ciascun piano o programma territoriale o di settore alle diverse scale è strumento ordinario di verifica della coerenza con le previsioni del PPTR e assume come riferimento, da specificare e dettagliare alle opportune scale, gli obiettivi generali e specifici di sostenibilità e gli indicatori individuati dal PPTR stesso.

2. A tal fine l'Osservatorio promuove l'individuazione di indicatori locali al fine di monitorare l'attuazione del PPTR e le tendenze di trasformazione del paesaggio, coinvolgendo enti e soggetti locali in grado di rappresentare in modo mirato dette tendenze e le azioni di PPTR in relazione alle caratteristiche specifiche di paesaggio a livello d'ambito, ove possibile in sinergia con i monitoraggi previsti dalle VAS dei PUG e dei PTCP.

Art. 103 Revisione

1. La necessità di sottoporre il PPTR a revisione, sia che si tratti di misure correttive sia che si tratti variazioni ex art. 2, comma 8, della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" dovrà prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio, argomentando in modo specifico le interrelazioni tra gli esiti del monitoraggio stesso e le modifiche che si intendono apportare.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 104 Misure di salvaguardia

1. Con riferimento alle disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizioni trovano applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art. 143, comma 9, del Codice e, pertanto, a far data dall'adozione del PPTR non sono consentiti, sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni stesse.

Art. 105 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 88 trovano applicazione dalla data di approvazione del PPTR.
2. Dalla data di adozione del PPTR tutti i soggetti attuatori effettueranno le valutazioni preordinate al rilascio di autorizzazioni e pareri di cui al Titolo VI del PUTT, sulla base delle conoscenze contenute, per i corrispondenti Ambiti Territoriali Distinti, nei materiali cartografici del PPTR relativi a Struttura idrogeomorfologica (6.1), Struttura ecosistemica e ambientale (6.2), Struttura antropica e storico culturale (6.3).
3. Dalla data di approvazione del PPTR i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 39 sostituiscono gli Ambiti Territoriali Distinti ed Estesi del PUTT/P.
4. Perdura la delimitazione degli ATE di cui al PUTT esclusivamente al fine di conservare efficacia agli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali vigenti nelle parti in cui ad essi si riferiscono, sino all'adeguamento di detti atti al PPTR.
5. In fase di prima applicazione del PPTR, ossia prima dell'adeguamento dei piani degli enti locali, ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 39, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR sulle quali si pronuncia la conferenza di servizi indetta dal Comune interessato entro quindici giorni dall'istanza. Alla conferenza partecipano la Regione e, qualora si tratti di beni paesaggistici, gli uffici ministeriali competenti ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, oltre che i soggetti pubblici e privati che possono fornire utili contributi ai lavori.
6. I lavori della conferenza devono concludersi, secondo il calendario fissato nella prima seduta, entro il termine perentorio di venti giorni. Nella prima seduta, l'Ente procedente o il soggetto interessato sottopone alla conferenza documentazione idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione e a proporre le necessarie rettifiche.
7. Gli esiti dei lavori della conferenza sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell'Osservatorio entro trenta giorni dalla trasmissione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia di cui all'art. 14 e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. La giunta regionale prende atto dell'aggiornamento del PPTR ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20.

Art. 106 Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT)

I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano Urbanistico Territoriale

Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 sono piani urbanistici esecutivi di cui alla L.r. 27 luglio 2001, n. 20, finalizzati, in particolare, al perseguimento dell'obiettivo generale del PPTR n. 6 "Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee" di cui all'elaborato 4.1 "Obiettivi generali e specifici dello Scenario strategico".

Indice generale

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	1
CAPO I	FINALITÀ, CONTENUTI E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI	1
Art. 1	Principi e finalità	1
Art. 2	Contenuti	1
Art. 3	Elaborati costitutivi del PPTR	3
Art. 4	Ruolo del PPTR e rapporti con Piani e programmi di settore e con gli altri Piani territoriali e urbanistici	8
Art. 5	Valutazione ambientale strategica	8
CAPO II	DEFINIZIONI	9
Art. 6	Disposizioni normative	9
Art. 7	Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale	9
TITOLO II	LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO	12
CAPO I	PRINCIPI	12
Art. 8	Definizione	12
Art. 9	Partecipazione e sussidiarietà	12
CAPO II	Soggetti e strumenti	13
Art. 10	L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali	13
Art. 11	Strumenti di partecipazione	13
Art. 12	Le Conferenze d'area	13
Art. 13	Le mappe di comunità	14
Art. 14	Il sito web interattivo	14
Art. 15	Strumenti di governance	14
Art. 16	Copianificazione	15
Art. 17	Intese con il Ministero	15
Art. 18	Protocolli di intesa	15
Art. 19	Accordi di programma	16
Art. 20	I patti territoriali locali	16
Art. 21	I progetti integrati di paesaggio	17
Art. 22	Gli ecomusei	17
Art. 23	Il contratto di fiume	17
Art. 24	Strumenti premiali	18
TITOLO III	QUADRO CONOSCITIVO E ATLANTE DEL PATRIMONIO	19
Art. 25	Finalità e articolazione del quadro conoscitivo e dell'Atlante del Patrimonio	19
Art. 26	Funzione del quadro conoscitivo nella pianificazione settoriale e locale	19
TITOLO IV	LO SCENARIO STRATEGICO	20

CAPO I OBIETTIVI	20
Art. 27 Individuazione degli obiettivi generali	20
Art. 28 Obiettivi specifici	20
CAPO II PROGETTI PER IL PAESAGGIO REGIONALE	21
Art. 29 I progetti territoriali per il paesaggio regionale	21
Art. 30 La Rete Ecologica regionale	21
Art. 31 Il Patto città-campagna	22
Art. 32 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce	22
Art. 33 La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri	22
Art. 34 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici	23
Art. 35 I Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali	23
TITOLO V AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO	24
CAPO I AMBITI PAESAGGISTICI	24
Art. 36 Le schede degli ambiti paesaggistici	24
CAPO II OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO	25
Art. 37 Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso	25
Art. 38 Azioni e progetti	25
TITOLO VI DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI	26
CAPO I GENERALITÀ	26
Art. 39 Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici	26
Art. 40 Suddivisione in strutture	27
Art. 41 Discipline	27
CAPO II STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA	28
Art. 42 Individuazione delle componenti idrologiche e controllo paesaggistico	28
Art. 43 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche	28
Art. 44 Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti idrologiche	29
Art. 45 Indirizzi per le componenti idrologiche	29
Art. 46 Direttive per le componenti idrologiche	30
Art. 47 Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"	31
Art. 48 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"	33
Art. 49 Prescrizioni per i "Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico"	35
Art. 50 Prescrizioni per le "Sorgenti"	35
Art. 51 Individuazione delle componenti geomorfologiche e controllo paesaggistico	36
Art. 52 Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti	

	geomorfologiche	36
Art. 53	Indirizzi per le componenti geomorfologiche	37
Art. 54	Direttive per le componenti geomorfologiche	38
Art. 55	Prescrizioni per i “Versanti”	38
Art. 56	Prescrizioni per le “Lame e gravine”	39
Art. 57	Prescrizioni per le “Grotte”	40
Art. 58	Prescrizioni per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi” e i “Cordon dunari”	41
CAPO III STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE		42
Art. 59	Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico	42
Art. 60	Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali	43
Art. 61	Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali	43
Art. 62	Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali	43
Art. 63	Direttive per le componenti botanico-vegetazionali	45
Art. 64	Prescrizioni per “Boschi e macchie”	45
Art. 65	Prescrizioni per le “Zone umide Ramsar”	47
Art. 66	Prescrizioni per le “Aree umide di interesse paesaggistico”	47
Art. 67	Prescrizioni per “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”	47
Art. 68	Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e controllo paesaggistico	49
Art. 69	Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	50
Art. 70	Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	51
Art. 71	Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	51
Art. 72	Prescrizioni per i Parchi e le Riserve	52
Art. 73	Prescrizioni per i siti di rilevanza naturalistica	52
CAPO IV STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE		53
Art. 74	Individuazione delle componenti culturali e insediative e controllo paesaggistico	53
Art. 75	Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative	53
Art. 76	Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici riguardanti le componenti culturali e insediative	54
Art. 77	Indirizzi per le componenti culturali e insediative	55
Art. 78	Direttive per le componenti culturali e insediative	56
Art. 79	Prescrizioni per le aree soggette a vincolo paesaggistico	58
Art. 80	Prescrizioni per le zone di interesse archeologico	58
Art. 81	Prescrizioni per le testimonianze della stratificazione insediativa	61
Art. 82	Prescrizioni per gli uliveti monumentali	63

Art. 83	Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico	63
Art. 84	Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti dei valori percettivi	63
Art. 85	Indirizzi per le componenti dei valori percettivi	64
Art. 86	Direttive per le componenti dei valori percettivi	64
CAPO V DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI		64
Art. 87	Autorizzazione paesaggistica per i beni paesaggistici	64
Art. 88	Accertamento di compatibilità paesaggistica per gli ulteriori contesti paesaggistici	65
Art. 89	Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica	66
Art. 90	Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica	66
Art. 91	Elenco delle autorizzazioni rilasciate	67
Art. 92	Realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico	67
TITOLO VII ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO		68
CAPO I ADEGUAMENTO		68
Art. 93	Parere di compatibilità paesaggistica	68
Art. 94	Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici e territoriali comunali e provinciali	68
Art. 95	Procedimento per il controllo di compatibilità nella formazione dei piani generali	69
Art. 96	Procedimento di adeguamento dei Piani Urbanistici Esecutivi	70
Art. 97	Adeguamento dei Piani di settore	70
Art. 98	Adempimenti e adeguamento degli atti della programmazione e della pianificazione regionale	70
Art. 99	Valutazione di coerenza	70
Art. 100	Forme associative	71
CAPO II MONITORAGGIO		71
Art. 101	Monitoraggio	71
Art. 102	Integrazione degli indicatori regionali con indicatori locali	72
Art. 103	Revisione	72
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		73
Art. 104	Misure di salvaguardia	73
Art. 105	Disposizioni transitorie	73
Art. 106	Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT)	73